



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA
DI SVILUPPO RURALE
PSR sardegna
2014 2020



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

PSR SARDEGNA 2014-2020

GAL SULCIS IGLESIENTE CAPOTERRA E CAMPIDANO DI CAGLIARI

PIANO DI AZIONE LOCALE QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ

PER UN DISTRETTO RURALE INTEGRATO

2.1 OPERAZIONE 19.2.1 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE DI QUALITÀ: SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI DI FILIERA (PIF) E INTEGRATI DI RETE (PIRT)

BANDO PUBBLICO MULTI-MISURA

MODIFICATO CON DETERMINA N. 23 DEL 12/02/2022

4.1.1 - SOSTEGNO E INVESTIMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE

4.2.1 - SOSTEGNO E INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/
COMMERCIALIZZAZIONE E /O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI

6.4.1 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA-AGRICOLE

DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E PAGAMENTO



Sommario

PREMESSA	3
PRIMA PARTE DEL BANDO	4
Art. 1. Principali riferimenti normativi	5
Art. 2. Progetti integrati di Filiera (PIF) e Progetti Integrati di rete territoriale (PIRT)	9
Art. 3. Requisiti di partecipazione al progetto integrato di filiera	11
Art. 4. Risorse disponibili complessive e tipologie di beneficiari	12
Art. 5 Localizzazione degli interventi	14
Art. 6. Requisiti di ammissibilità	15
Art. 7. Presentazione del progetto integrato	18
Art. 8 Modalità di valutazione del PIF - PIRT	19
SECONDA PARTE DEL BANDO	23
MISURA 4.1.1 SOSTEGNO E INVESTIMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE	24
Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento	24
Art. 2. Principali riferimenti normativi	25
Art. 3. Beneficiari	26
Art. 4. Risorse disponibili	27
Art. 5. Livello ed entità del sostegno	27
Art. 6. Interventi ammissibili	28
Art. 7. Requisiti di ammissibilità	34
Art. 8 Criteri di selezione	38
MISURA 4.2.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI AGRICOLI	44
Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento	44
Art. 2. Principali riferimenti normativi	45
Art. 3. Beneficiari	46
Art. 4. Risorse disponibili	48
Art. 5. Livello ed entità del sostegno	48
Art. 6 - Interventi ammissibili	48
Art. 7. Requisiti di ammissibilità	54
Art. 8 Criteri di selezione	58
MISURA 6.4.1 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE	64
Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento	64
Art. 2 Principali riferimenti normativi	66
Art. 3. Beneficiari	69

Art. 4. Risorse disponibili	69
Art. 5. Livello ed entità del sostegno.....	70
Art. 6. Interventi ammissibili	70
Art. 7. Requisiti di ammissibilità.....	74
Art. 8 Criteri di selezione	78
TERZA PARTE DEL BANDO	86
Art. 1. Modalità di finanziamento	87
Art. 2. Modalità e spese ammissibili	87
Art. 3. Durata dei Progetti.....	93
Art. 4. Soggetti responsabili dell'attuazione.....	94
Art. 5. Procedura di presentazione del Progetto Integrato e delle domande di sostegno	94
Art. 6. Procedure operative per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN	94
Art. 7. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	117
Art. 8. Impegni del beneficiario	117
Art. 9. Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni.....	118
Art. 10. Revoche, riduzioni ed esclusioni	119
Art. 11. Disposizioni per l'esame dei reclami.....	121
Art. 12. Monitoraggio e valutazione	122
Art. 13. Privacy.....	122
Art. 14. Disposizioni Finali.....	123

PREMESSA

Il presente bando ha l'obiettivo di incrementare la competitività delle imprese e stimolare la crescita e il potenziamento delle filiere produttive, in particolare delle filiere vitivinicola, ortofrutticola, cerealicola, olivicola, foraggera, zootecnica, della flora spontanea sarda e delle piante officinali, attraverso l'innovazione di processo e di prodotto.

In particolare si intendono rafforzare i meccanismi di raccordo verticale e di integrazione orizzontale delle filiere locali, prestando anche attenzione alle filiere corte per consentire una piena valorizzazione delle produzioni delle filiere sopra citate, dialogando più direttamente con il consumatore, in sinergia con azioni di sviluppo locale messe in atto nell'attuazione del Piano d'azione (PdA) del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

Il presente bando si compone di tre diverse parti.

La **prima parte** contiene le indicazioni per la presentazione e la stesura dei Progetti integrati di filiera (PIF) o Progetti Integrati di rete territoriale (PIRT) che rappresentano la strategia generale che i partecipanti al bando intendono conseguire congiuntamente.

La **seconda parte** contiene le indicazioni con le disposizioni attuative delle singole misure per la presentazione delle singole domande di sostegno che ciascuna impresa beneficiaria intende presentare in collegamento al PIF o PIRT. Le domande di sostegno possono essere presentate a valere sulle seguenti Misure:

- 4.1.1 - Sostegno e investimento nelle aziende agricole
- 4.2.1 - Sostegno e investimento a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
- 6.4.1 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole

La **terza parte** contiene le indicazioni sulle procedure di presentazione del PIF/PIRT, delle domande di sostegno e di pagamento delle singole misure.

Il progetto integrato e le relative domande di sostegno devono essere presentati da almeno due beneficiari delle misure sopra indicate.

PRIMA PARTE DEL BANDO

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO DI FILIERA PIF O PIRT

La **prima parte** del presente bando contiene le indicazioni per la presentazione e la stesura dei Progetti integrati di filiera (PIF) o Progetti Integrati di rete territoriale (PIRT) che rappresentano la strategia generale che i partecipanti al bando intendono conseguire congiuntamente.

Art. 1. Principali riferimenti normativi

Comunicazione COM (2012) 79 finale del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura";

Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l'articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;

Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;

Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016);

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione) e ss.mm.ii.;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n 300/2000);

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed e), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 101 - Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020;

Decreto MIPAAF 08 febbraio 2016, n. 3536 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 09 maggio 2019 e ss.mm.ii;

Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii;

Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa";

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";

Determinazione dell'AdG n. 10409-351 del 12.07.2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e ss.mm.ii.;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2055DecA/50 del 15/09/2016 concernente "Legge regionale 11 maggio 2015, n. 11, "Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1988". Approvazione "Tabella dei fabbisogni medi di manodopera per il settore agricolo per le attività multifunzionali";

Decisione adottata dalla "Cabina di regia della programmazione unitaria" del 28.02.2017 – Sessione 2 – Priorità strategica "3 – Competitività delle imprese";

D.lgs 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" – articolo 4 "Esercizio dell'attività di vendita"

DM Mipaaf 20 novembre 2007 "Attuazione articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n° 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli";

Delibera dell'Assemblea dei soci del GAL del 13 dicembre 2018 n.° 78 di approvazione del Complemento di Programmazione (CdP);

Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali 15815-484 del 9 Ottobre 2018 di approvazione del Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico GAL.

Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del bando in oggetto;

Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato un atto di indirizzo concernente l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la "Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione";

Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;

I° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019, n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura 19.2 con VCM validato o in corso di validazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA alla data del 2 luglio 2019;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.

Convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari di delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD;

Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sotto misura 19.2 interventi a bando pubblico GAL modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021;

Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 "Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale" e successive disposizioni attuative;

Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;

Determina della Direttrice del GAL n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando;

Delibera di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 338 del 27/10/2021.

Art. 2. Progetti integrati di Filiera (PIF) e Progetti Integrati di rete territoriale (PIRT)

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) e i Progetti Integrati di Rete Territoriale (PIRT) nascono con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle filiere sia verticali che orizzontali sia intersettoriali che nell'ambito del medesimo settore produttivo.

Il presente bando persegue i seguenti obiettivi:

- Favorire e sostenere forme di cooperazione/collaborazione tra i diversi settori delle attività produttive.
- Creare opportunità per lo sviluppo di nuove forme di organizzazione per la produzione di beni/servizi,
- Valorizzazione delle risorse locali e tutelare la biodiversità.
- Creare le condizioni volte a favorire l'inserimento di elementi innovativi nelle attività/progettualità dei vari soggetti attivi sull'area GAL (area produttiva, servizi, ricerca,...).

Si riportano a seguire alcune definizioni utili per la presentazione dei progetti.

Filiera lunga: Insieme di attività che concorrono alla produzione, trasformazione, commercializzazione di un prodotto agricolo/agroindustriale, forestale o artigianale, partendo dalla produzione di base, fino alla vendita al consumatore finale.

Filiera corta: Integrazione dei produttori primari agricoli e forestali finalizzata alla riduzione degli intermediari commerciali per aumentare la redditività del settore primario. Per filiera corta si intende "una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori" (art 2 reg. 1305/2013).

Rete territoriale: forma di cooperazione tra più soggetti (microimprese, imprese agricole, enti locali, associazioni) operanti nei diversi settori dell'economia rurale, al fine di superare gli svantaggi della frammentazione e della piccola dimensione delle imprese presenti nel territorio del GAL, favorendo economie di scala ed un incremento della competitività grazie alla cooperazione nello sviluppo di un nuovo progetto comune. La rete può avere natura settoriale o intersettoriale e si costituisce per realizzare un progetto comune coerente con la strategia di sviluppo locale del GAL, sul territorio in cui opera.

Tali obiettivi rispondono a specifici fabbisogni indicati nel PdA, e più precisamente:

F2) Migliorare struttura, sostenibilità e redditività delle aziende agricole e favorire l'insediamento dei giovani < 40 anni anche incentivando il loro inserimento in azienda;

F3) Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere, incentivando l'economia di condivisione e le azioni di comunicazione e marketing anche in percorsi di certificazione e creazione di marchi territoriali, promuovere la realizzazione di un centro unico di trasformazione e commercializzazione e incentivare l'adeguamento infrastrutturale aziendale e la valorizzazione degli scarti di produzione;

F5) Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione, l'inclusione e l'aggregazione sociale e dare opportunità di inserimento produttivo e innovativo per favorire la ricollocazione.

- F9) Rafforzare la conoscenza, la ricerca e il trasferimento tecnologico e pianificare le produzioni;
- F10) - Incrementare e migliorare i servizi offerti per l'accoglienza, e promuovere l'ospitalità, anche attraverso il recupero e il riuso di architetture tradizionali;
- F11) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera vitivinicola, incentivare la realizzazione di laboratori di trasformazione e la valorizzazione degli scarti di produzione
- F12) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera ortofrutticola e cerealicola, diversificare il comparto orticolo, incrementare il frutticolo anche integrandolo con la frutta secca, promuovere l'autoproduzione di semi e valorizzare le varietà del territorio, tutelando le biodiversità locali e incentivando le selezioni partecipative ed evolutive
- F13) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera dell'artigianato locale di qualità valorizzando i mestieri artigiani, promuovendo innovazione e design e sviluppando azioni di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella artigianale
- F14) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella flora spontanea sarda e delle piante officinali coltivate, per biocosmesi, medicina e alimentazione.
- F15) Promuovere la cooperazione e l'aggregazione tra imprese, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera olivicola, diversificare le qualità autoctone e incentivare la valorizzazione della trasformazione degli scarti di produzione anche nel settore della biocosmesi.

La Focus area di riferimento è la:

- 6 B) in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà.

Inoltre sulle singole misure contribuiscono le seguenti Focus aree:

- 4.1.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;
- 4.2.1 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;
- 6.4.1 la 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.

Art. 3. Requisiti di partecipazione al progetto integrato di filiera

Il progetto integrato di filiera PIF o PIRT e le relative singole domande di sostegno devono essere presentati da almeno due beneficiari delle misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.1.

I Progetti Integrati di Filiera (PIF) potranno essere presentati nell'ambito delle seguenti filiere strategiche prioritarie individuate nella strategia del PdA in relazione alle Filiere agro-alimentari negli ambiti del:

- Turismo enogastronomico, finalizzato a valorizzare e promuovere i prodotti agroalimentari tradizionali del territorio;
- Produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di diversi prodotti presenti all'interno della stessa filiera (sia tra prodotti dell'agroalimentare che dell'artigianato);
- Filiera dell'artigianato nell'ambito della lavorazione dei materiali locali tipici (legno, pietra, tessile...).

I Progetti Integrati di Rete Territoriale PIRT potranno essere presentati per:

- Promuovere reti multisettoriali per potenziare le opportunità di valorizzazione e promozione dei prodotti e del territorio;
- Aggregare i produttori, gli enti locali e gli organismi di promozione per caratterizzare le produzioni di un dato territorio, favorendone la visibilità e la commercializzazione;
- Creare collaborazioni stabili tra i partecipanti e/o beneficiari (imprese/enti) al fine di raggiungere economie di scala in un determinato settore non raggiungibili isolatamente, per organizzare processi di lavoro in comune, condividere strutture e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della competitività e la promozione del territorio

Potranno essere costituite reti **Mono-settoriali** ossia costituite da imprese/enti appartenenti ad un solo comparto economico: **Agroalimentare o Artigianato Turismo Commercio oppure reti Multisettoriali** costituite da imprese/enti appartenenti a diversi comparti. In ogni caso i partecipanti alla rete (imprese agricole, di trasformazione, turistiche, enti locali, associazioni, consorzi ecc.) stipulano un accordo formalizzato per raggiungere l'obiettivo del progetto impegnandosi a rispettare i vincoli e gli impegni.

Gli operatori economici possono aderire ad un solo progetto di filiera/rete, ma potranno presentare domanda di sostegno a valere sulle diverse misure, tra quelle previste nell'ambito del presente bando.

Art. 4. Risorse disponibili complessive e tipologie di beneficiari

Le risorse pubbliche disponibili complessivamente per i progetti integrati a valere sulle singole misure collegate sono le seguenti:

Misura	Tipologie dei beneficiari	Risorse Pubbliche disponibili €
4.1.1 Sostegno e investimento nelle aziende agricole	Operatori agricoli (piccole o micro imprese) in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA, o presente nella banca dati della Camera di Commercio, (individuato attraverso il suo CUAA) deve risultare iscritto al registro delle imprese con codice ATECO 01.	419.439,00
4.2.1 Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli	Imprese agroindustriali e le imprese agricole singole o associate. Possono partecipare le micro e piccole Imprese agroindustriali imprese definite ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti. Le imprese agroindustriali sono quelle operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero (codice Ateco 16.29.20).	450.000,00
6.4.1 Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole	Beneficiari del presente bando sono le micro e piccole imprese non agricole che operano (sede operativa dell'attività extra-agricola) nell'area dei 22 comuni LEADER del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e con sede Legale nelle zone rurali della Sardegna (aree B, C, D). La Raccomandazione della Commissione Europea n. C(2003) 1422 del 6.5.2003 adotta le definizioni seguenti:	485.778,60

Misura	Tipologie dei beneficiari	Risorse Pubbliche disponibili €
	- microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; - piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.	
Totale dotazione finanziaria complessiva		1.355.217,60

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, queste potranno essere utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di due anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Art. 5 Localizzazione degli interventi

L'intervento deve essere localizzato nel territorio dei Comuni facenti parte del GAL, come riportato di seguito.

Comuni area GAL e classificazione

Comune	Classificazione
Buggerru	D1
Carloforte	D1
Domusnovas	D2
Domus de Maria	D2
Fluminimaggiore	D1
Giba	D1
Gonnesa	D2
Masainas	D1
Nuxis	D1
Perdaxius	D1
Pula	D2

Comune	Classificazione
Piscinas	D2
San Giovanni Suergiu	D2
Santadi	D1
Sant'Anna Arresi	D2
Sant'Antioco	D1
Siliqua	C2
Teulada	D1
Tratalias	D1
Vallermosa	C1
Villamassargia	D2
Villaperuccio	D2

Art. 6. Requisiti di partecipazione e ammissibilità

Il Progetto di filiera (PIF) o Rete Territoriale (PIRT) deve essere presentato da un soggetto capofila, non necessariamente beneficiario delle singole Misure, individuato in un Accordo di filiera/rete. Il capofila ha il compito di organizzare e coordinare l'intero progetto.

Compiti e impegni del soggetto capofila

Il capofila provvede:

- al coordinamento generale delle attività e ai rapporti con il GAL per le diverse fasi dell'istruttoria e, in caso di approvazione del Progetto Integrato, cura i rapporti e le comunicazioni con i partecipanti all'accordo di filiera;
- alla predisposizione dell'accordo e alla raccolta delle sottoscrizioni da parte dei partecipanti diretti e indiretti;
- alla predisposizione, sottoscrizione e presentazione della manifestazione d'interesse del Progetto Integrato;
- al coordinamento della promozione e dell'animazione territoriale finalizzata alla promozione del PIF/PIRT e all'informazione ai potenziali partecipanti;
- a richiedere l'autorizzazione delle varianti al PIF/PIRT;
- a raccogliere, elaborare e trasmettere i dati di monitoraggio fisico e finanziario del PIF/PIRT al GAL;
- a comunicare al GAL qualsiasi variante e/o modifica all'accordo;
- a presentare al GAL una relazione annuale sull'andamento del Progetto Integrato, fino al termine del periodo di stabilità degli interventi sulle singole misure;
- a presentare, a chiusura di tutti gli interventi, una relazione finale con la descrizione degli obiettivi e i risultati conseguiti, il risultato finanziario complessivo e dei singoli interventi con relativo confronto con quanto concesso, nonché il valore ottenuto con l'aggregazione e le ricadute del progetto sulla filiera;
- ad ogni altro adempimento previsto nel presente bando.

Il soggetto capofila, fatte salve le specifiche responsabilità assunte nell'ambito dell'accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza, non risponde delle inadempienze e delle connesse sanzioni esclusivamente ascrivibili ai beneficiari diretti in relazione alle singole misure; resta ferma la responsabilità per le misure di cui il capofila sia beneficiario diretto. Ciascun beneficiario diretto conserva autonomia ai fini della riscossione del contributo spettante e risponde in proprio di eventuali danni conseguenti alla realizzazione delle misure di cui è titolare.

Ad ogni Progetto Integrato deve corrispondere un unico Accordo di Filiera/Rete ed essere caratterizzato da un insieme correlato di domande di sostegno (almeno due beneficiari) proposte da imprese, sulle diverse Misure, operanti in una o più fasi della filiera/rete (es. produzione, prima trasformazione per semilavorato, seconda trasformazione per prodotto finito, commercializzazione), finalizzato al raggiungimento degli obiettivi del progetto di filiera/rete.

Possono partecipare ai Progetti Integrati le imprese in possesso dei requisiti previsti dalle misure 4.1.1, 4.2.1 e 6.4.1. Tutte le imprese, mandanti e mandataria, che partecipano al medesimo Progetto Integrato devono poi costituirsi in una forma associativa (Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o in un Contratto di Rete). I soggetti raggruppati (mandanti) sono corresponsabili in solido con il mandatario, nei confronti del GAL e dell'Organismo Pagatore e devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto capofila il quale presenterà la manifestazione d'interesse con il progetto integrato in nome e per conto della pluralità dei beneficiari e assumerà la funzione di coordinamento generale. Per quanto riguarda la tipologia ed i requisiti di ammissione dei soggetti beneficiari, si fa riferimento a quanto previsto nelle schede delle singole misure e nei relativi criteri di ammissibilità. I singoli progetti dovranno in ogni caso, anche, rispettare il punteggio minimo previsto dalle rispettive misure.

Tutti i partecipanti al progetto integrato, diretti e indiretti, devono sottoscrivere un accordo di filiera nel quale vengono individuati gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto nonché le responsabilità reciproche nell'ambito della realizzazione delle singole misure, ivi comprese le clausole relative agli obblighi e modalità di conferimento e di commercializzazione del prodotto, e si definisce il rapporto di tipo contrattuale tra le aziende agricole di produzione primaria e le aziende di trasformazione e commercializzazione.

I rapporti di fornitura dovranno essere garantiti da appositi contratti, i quali dovranno essere presentati all'atto dell'accertamento finale dei singoli progetti e dovranno avere durata almeno per i sette anni successivi.

Ciascun Progetto Integrato deve obbligatoriamente presentare:

L'Accordo di filiera/rete che deve:

- Essere sottoscritto da tutti i partner (beneficiari delle misure e partecipanti indiretti) del PIRT o PIF;
- Contenere la delega al soggetto Capofila in nome e per conto di tutti i partner alla presentazione del Progetto Integrato.
- Vincolare gli stessi partecipanti alla realizzazione degli obiettivi e/o azioni previsti dal Progetto Integrato;
- Decorre dalla data di sottoscrizione e deve avere validità per almeno 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno del saldo effettuato all'ultimo beneficiario aderente al progetto integrato (sarà cura del GAL comunicare tale data via PEC a tutti i componenti del Progetto Integrato, nell'accordo si potrà indicare la data presunta);
- L'accordo deve definire in modo dettagliato le modalità di cooperazione e collaborazione tra le imprese/enti che lo sottoscrivono, con lo scopo di finalizzare ciascun intervento al perseguimento di un obiettivo comune (es. completamento della filiera/rete, lavorazioni congiunte, organizzazione dell'offerta commerciale, stipula di accordi commerciali con gli utilizzatori finali, scambi di servizi tra operatori, ecc.);
- Condizioni di recesso. Per cautela reciproca tra le parti, l'accordo posto a base del progetto di filiera/rete può prevedere obblighi e responsabilità dei soggetti contraenti in caso di recesso unilaterale anticipato rispetto al periodo minimo di validità indicato nell'accordo e in caso di rinuncia alla realizzazione dell'intervento, senza che ciò comporti alcuna responsabilità a carico del GAL per i danni che potrebbero derivare ai soggetti partecipanti ad un progetto di filiera/rete per l'inadempimento di uno di essi;
- Sanzioni eventualmente previste in caso di inadempimento da parte dei partecipanti;
- Clausole relative alla disciplina di eventuali controversie.

Il **Progetto Integrato** di Filiera/Rete dovrà essere presentato secondo il format dell'Allegato 3 al presente bando, sottoscritto dal Rappresentante Legale del Capofila in nome e per conto di tutti gli altri partner.

Art. 7. Presentazione del Progetto Integrato

La modalità di presentazione del Progetto Integrato è disciplinata nella parte terza del presente bando all'art. 5 "Procedura di presentazione del Progetto Integrato e delle domande di sostegno".

Art. 8 Modalità di valutazione del PIF - PIRT

La valutazione dei Progetti Integrati PIF/PIRT sarà effettuata applicando i seguenti criteri di selezione.

Criteri di selezione PIF/PIRT

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) Caratteristiche del progetto integrato	A.1) Tipologia dell'accordo e garanzia di durabilità. Il criterio valuta la natura e la stabilità dell'accordo stipulato dalle imprese aderenti, con riguardo alla capacità della filiera / rete territoriale di incidere in modo significativo sul settore economico di riferimento e sul sistema produttivo locale.	<u>Natura del vincolo:</u> Le imprese partecipanti al progetto integrato si sono impegnate a costituirsi in una forma aggregativa non temporanea	10	15
		<u>Natura del vincolo:</u> Le imprese partecipanti al progetto integrato si sono impegnate a costituirsi in una forma aggregativa temporanea	5	
		<u>Durata del vincolo:</u> Durata dell'accordo di filiera/rete oltre 1 anno rispetto al minimo di ammissibilità previsto dal bando	3	
		<u>Durata del vincolo:</u> Durata dell'accordo di filiera/rete oltre 2 anni rispetto al minimo di ammissibilità previsto dal bando	5	
	A.2) Completezza della filiera/rete territoriale. Il criterio valuta le ricadute del progetto integrato sulle diverse fasi della filiera o sull'operatività della rete, ed è graduato in funzione delle fasi della filiera coinvolte nel progetto o dei settori economici coinvolti nella rete	Il progetto integrato proposto, rappresenta le seguenti macro-fasi:		
	1. Produzione materia prima;	2	15	
	2. Prima trasformazione e condizionamento semilavorato	1		
	3. Seconda trasformazione, confezionamento e condizionamento prodotto finito;	3		

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	territoriale e dei conseguenti servizi che questa è in grado di erogare. I punteggi sono cumulabili	4. Distribuzione e commercializzazione	3	
		5. Attivazione di servizi	3	
		6. Ristorazione	3	
	A.3) Comparti produttivi oggetto del progetto di filiera/rete. In caso di filiere multisettoriali verrà attribuito il punteggio tenendo conto del maggior numero di imprese appartenenti alla stessa filiera.	Orto-frutta /Cerealicoltura	10	10
		Olivo	10	
		Vite	10	
		Erbe officinali ed aromatiche e della flora spontanea/Apicoltura	8	
		Artigianato tradizionale e tipico (sia agroalimentare che artigianale)	8	
		Foraggera e zootecnica	5	
	A.4) Biodiversità valorizzazione delle specie produttive locali	Il progetto prevede come obiettivo specifico la tutela della biodiversità delle filiere produttive e la valorizzazione delle specie produttive locali	5	5
	A.5) Consistenza del progetto integrato. Il criterio valuta il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato oltre al minimo di due	Il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato è superiore a 6	5	5
		Il numero dei soggetti che aderiscono al progetto integrato è superiore a 2 ed è inferiore a 6	3	
	A.6) Coinvolgimento di giovani imprenditori. Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di: - ditte individuali il cui	Coinvolgimento nel progetto di filiera/rete di almeno il 50% ditte individuali condotte da giovani imprenditori (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle	2,5	2,5

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	titolare sia giovane imprenditore - società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia giovane. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero totale di aziende coinvolte	quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti)		
	A.7) Coinvolgimento di donne imprenditrici. Il criterio valuta la partecipazione al progetto integrato di: - ditte individuali il cui titolare sia donna società nelle quali oltre il 50% dei soci (del capitale sociale, nel caso di società di capitali) sia donna. Il punteggio verrà attribuito con riferimento al numero di aziende coinvolte	Il progetto di filiera/rete coinvolge per almeno il 50% ditte individuali condotte da donne imprenditrici oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne imprenditrici	2,5	2,5
	A.8) Coinvolgimento nel progetto integrato dei produttori agricoli e non che hanno partecipato ai corsi della Green & Blue Economy, Linea 2 A e 3 A del GAL Sulcis e Linea 2 B e 3 B del FLAG SSO.	Coinvolgimento nel progetto di filiera di almeno 3 produttori agricoli e non che hanno partecipato ai corsi della Green & Blue Economy, Linea 2 A e 3 A del GAL Sulcis e Linea 2 B e 3 B del FLAG SSO	5	5
B) Qualità del progetto	B.1) Fattibilità tecnica del progetto di filiera/rete proposto	Il progetto di filiera/rete proposto è coerente e risponde agli obiettivi di incrementare la competitività delle imprese coinvolte e al potenziamento delle filiere produttive	10	10
		Il progetto di filiera/rete proposto è parzialmente coerente e risponde agli obiettivi di incrementare la competitività delle imprese coinvolte e al potenziamento delle filiere produttive	5	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	B.2) Sostenibilità economica del progetto di filiera/rete	Il progetto dimostra una redditività futura capace di sostenere il comparto produttivo oggetto della filiera/rete anche oltre i termini minimo previsti dall'Accordo	10	10
	B.3) Innovazione il progetto di filiera/rete introduce significativi elementi di innovazione: nuovi servizi, nuovi prodotti, processi innovativi, rispetto al livello di offerta attuale. Il punteggio è cumulabile	Il progetto prevede l'introduzione di nuovi servizi che costituiscono una novità per il comparto produttivo oggetto dell'intervento	5	10
		Nuovi prodotti: Il progetto prevede l'introduzione di nuovi prodotti che costituiscono una novità per il comparto produttivo oggetto dell'intervento	5	
	B.4) Sostenibilità ambientale	Il progetto prevede l'adozione di sistemi di edilizia sostenibile secondo quanto previsto nelle Linee guida sull'Edilizia sostenibile del GAL Sulcis	10	10
TOTALE				100

Il Progetto Integrato di filiera/rete sarà ritenuto ammissibile al raggiungimento di un punteggio minimo di **60** punti.

Qualora il Progetto Integrato non raggiungesse il punteggio minimo previsto non si procederà all'esame delle singole domande di sostegno collegate e presentate nelle singole misure sul SIAN.

Nel caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di componenti che hanno seguito un percorso formativo nell'ambito della Green economy Linee A e B del GAL Sulcis e del FLAG SSO.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

SECONDA PARTE DEL BANDO

INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE SINGOLE MISURE

La seconda parte contiene le indicazioni con le disposizioni attuative delle singole misure per la presentazione delle singole domande di sostegno che ciascuna impresa beneficiaria intende presentare in collegamento al PIF o PIRT. Le domande di sostegno possono essere presentate a valere sulle seguenti Misure:

- 4.1.1 - Sostegno e investimento nelle aziende agricole
- 4.2.1 - Sostegno e investimento a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli
- 6.4.1 Sostegno a investimenti per lo sviluppo di imprese extra-agricole

MISURA 4.1.1 SOSTEGNO E INVESTIMENTO NELLE AZIENDE AGRICOLE

Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento

Obiettivo dell'intervento è quello di migliorare la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole, sostenendo investimenti finalizzati alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture produttive mediante investimenti mirati al miglioramento delle prestazioni economiche e alla sostenibilità globale dell'azienda agricola.

La misura risponde prioritariamente ai seguenti fabbisogni individuati nel PdA, così come meglio descritti:

F3) Promuovere l'organizzazione e l'innovazione delle filiere, incentivando l'economia di condivisione e le azioni di comunicazione e marketing anche in percorsi di certificazione e creazione di marchi territoriali, promuovere la realizzazione di un centro unico di trasformazione e commercializzazione e incentivare l'adeguamento infrastrutturale aziendale e la valorizzazione degli scarti di produzione;

F13) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera dell'artigianato locale di qualità valorizzando i mestieri artigiani, promuovendo innovazione e design e sviluppando azioni di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella artigianale

F14) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella flora spontanea sarda e delle piante officinali coltivate, per biocosmesi, medicina e alimentazione.

F15) Promuovere la cooperazione e l'aggregazione tra imprese, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera olivicola, diversificare le qualità autoctone e incentivare la valorizzazione della trasformazione degli scarti di produzione anche nel settore della biocosmesi.

Essa contribuisce alla Focus area 6 B) in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà. Il contributo della presente operazione al raggiungimento dell'obiettivo dell'ambito tematico del PdA risiede nella capacità dell'intervento di promuovere investimenti nelle aziende agricole per l'innovazione tecnologica e il miglioramento di prodotti e processi produttivi, favorendo il potenziamento delle filiere/ e la creazione delle reti a livello locale, con forme di collaborazione tra imprese, sia nell'ottica dello sviluppo di filiere verticali che di reti di impresa orizzontali orientate alla vendita diretta o comunque alla valorizzazione dei prodotti in filiere corte. I progetti presentati potranno avere finalità dirette alla valorizzazione delle produzioni nell'ambito locale.

Art. 2. Principali riferimenti normativi

Base Giuridica delle Misure Coinvolte

- Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Reg. (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (definizione di agricoltore in attività);
- Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- Direttiva comunitaria 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva comunitaria 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva comunitaria 98/58/CE riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;
- Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
- Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali; e della flora e della fauna selvatiche;
- D.Lgs. n. 150/2012 – Attuazione della Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
- D.Lgs. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- D.Lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Reg. di esecuzione (UE) n. 1101/2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;
- Reg.(CE) n 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
- Reg (CE) N. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- Reg. (UE) N. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- DPR 74/2013 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii;

- Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del bando in oggetto;
- Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato un atto di indirizzo concernente l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la "Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione";
- Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;
- 1° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019, n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura 19.2 con VCM validato o in corso di validazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA alla data del 2 luglio 2019;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.
- Convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesias Capoterra e Campidano di Cagliari di delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD;
- Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sotto misura 19.2 interventi a bando pubblico GAL modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021;
- Decreto Assessoriale n. 2899. Dec. A 47 del 01/10/2021;
- Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
- Determina della Direttrice del GAL n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando;
- Delibera di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 338 del 27/10/2021.

Art. 3. Beneficiari

Possono presentare domande di sostegno a valere sulla presente misura, coloro che possiedono i seguenti requisiti:

Operatori agricoli (piccole o micro imprese) in possesso di qualifica di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti, singoli o associati che siano inoltre in possesso delle caratteristiche di agricoltore attivo ai sensi dell'art. 9 del regolamento UE n. 1307/2013. È necessario il possesso di partita IVA riferita al settore dell'agricoltura e, salvo che per le aziende rientranti nei limiti di esenzione ai sensi della normativa di settore, l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA,

o presente nella banca dati della Camera di Commercio, (individuato attraverso il suo CUAA) deve risultare iscritto al registro delle imprese con codice ATECO 01.

Art. 4. Risorse disponibili

Risorse finanziarie Pubbliche totali messe a bando	Contributo massimo concedibile per singolo progetto
€ 419.439,00	€ 50.000,00

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da economie, riprogrammazioni del piano finanziario autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa misura, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di tre anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Art. 5. Livello ed entità del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale del 50% degli investimenti riconosciuti ammissibili ricadenti in zone non svantaggiate e nella misura del 60% per quelle ricadenti in zone con svantaggi naturali, delimitate ai sensi della direttiva 75/268/CEE. Per le aziende parzialmente ricadenti in zona svantaggiata si applica il principio della prevalenza con riferimento alla superficie catastale, come da allegato al presente bando.

Le aliquote di cui sopra sono maggiorate di un ulteriore 20%, purché l'aliquota cumulativa massima del sostegno non superi l'80% in quanto gli investimenti sono relativi all'attuazione di un progetto integrato.

Zone	Intensità dell'aiuto totale	Progetto Integrato	Totale % del sostegno
Zona Svantaggiata	60%	20%	80%
Zona non svantaggiata	50%	20%	70%

La restante parte, non coperta dal finanziamento pubblico, sarà a totale carico dei beneficiari.

Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Il sostegno è soggetto al rispetto del requisito “de minimis”, per il quale si richiede apposita dichiarazione, resa dal legale rappresentante, comprensiva dell'elenco degli altri contributi pubblici percepiti nel corso degli ultimi 3 anni in regime “de minimis”, di cui al Reg UE 1407/2013.

Gli investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti “de minimis” di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti “de minimis”, concessi ad una “impresa unica”, come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti).

Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai sensi dei seguenti regolamenti:

- Reg. (UE) 1408/2013 “de minimis” agricolo;
- Reg. (UE) 717/2014 “de minimis” pesca;
- Reg. (UE) 360/2012 “de minimis” SIEG (Servizi di interesse economico generale);

In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale.

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Art. 6. Interventi ammissibili

Per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) per la normativa relativa alla non cumulabilità dei contributi pubblici, il richiedente deve rinunciare alle altre agevolazioni se vuole beneficiare del contributo GAL.

In coerenza con quanto stabilito dall'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute per i seguenti investimenti:

- a) acquisizione, costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo;
- d) investimenti immateriali.

Non sono ammissibili gli interventi che l'impresa deve realizzare per rispondere ai requisiti minimi di legge già vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

In particolare, **sono ammissibili i seguenti interventi:**

- e) investimenti per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali: acquisizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento dei fabbricati aziendali e delle strutture produttive, per lo stoccaggio delle scorte e il ricovero del parco meccanico aziendale;
- f) investimenti per il risparmio e l'efficientamento energetico, impianti per l'utilizzo in azienda di fonti energetiche rinnovabili (biomassa derivante da scarti aziendali, biogas derivante da effluenti di allevamento, energia solare e eolica senza utilizzo di suolo) a tal fine dimensionati per una produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare);

- g) investimenti per impianti e opere di gestione delle deiezioni e dei reflui zootecnici; riutilizzo dei reflui e/o impiego alternativo dei prodotti, dei sottoprodotti e/o dei rifiuti;
- h) investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto;
- i) investimenti per impianti per la produzione di specie vegetali poliennali: realizzazione ex novo di impianti di colture arboree o arbustive, ristrutturazione di impianti esistenti (modifica della forma di allevamento al fine di introdurre la meccanizzazione delle operazioni colturali e della raccolta, reinnesto, totale o parziale e reimpianto, comprese opere ed interventi fondiari connessi);
- j) investimenti per il miglioramento degli allevamenti (strutture per il ricovero degli animali, macchine, attrezzature e impianti di mungitura, estensivizzazione, razionalizzazione e miglioramento dei pascoli);
- k) investimenti per la realizzazione di recinzioni e il ripristino di muretti a secco;
- l) investimenti per terrazzamenti, ciglionamenti, affossature per la regimazione delle acque superficiali;
- m) investimenti per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali della azienda (viabilità ed elettrificazione aziendale);
- n) investimenti per dotazioni aziendali: acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi (impianti, macchine e macchinari in genere, compresi hardware e software e l'impiantistica di collegamento), acquisto di macchine e attrezzature per l'esecuzione delle operazioni colturali e di allevamento; acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei prodotti agricoli; automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
- o) investimenti per opere di approvvigionamento idrico; razionalizzazione e/o riduzione dei consumi idrici; ricerche idriche e opere di provvista di acqua, anche per usi irrigui, impianti di potabilizzazione delle acque, sistemi per il controllo ed il risparmio idrico, impianti di irrigazione;
- p) investimenti per la protezione delle colture e degli allevamenti da alcune avversità atmosferiche e da attacchi di fauna selvatica (es.: reti antigrandine, recinzioni antipredazione, sistemi di allerta e video sorveglianza);
- q) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti e licenze.

Nell'ambito delle **spese generali** sono comprese: la redazione del piano aziendale, la progettazione e la direzione lavori; ricerche e analisi di mercato; spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 Reg. (UE) n. 1305/13, che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati.

In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%. AL fine di addivenire alla scelta del soggetto cui affidare l'incarico, per una comparazione costo-qualità della prestazione, è necessario presentare tre differenti offerte. Le tre offerte dovranno contenere i costi e le

informazioni essenziali del fornitore pertinenti per il relativo incarico (elenco delle attività eseguite, curriculum, modalità di esecuzioni del progetto quali piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione).

Ove, in seguito ad accurata indagine di mercato, non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario predisporre una dichiarazione in cui si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire il servizio oggetto di finanziamento, allegando specifica relazione descrittiva di un tecnico qualificato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario giornaliero dei consulenti da utilizzare, facendo riferimento alle tariffe adottate dalla Amministrazione Regionale, Statale o della Comunità Europea. In particolare, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Ai sensi dell'art. 17(6) del Reg. (UE) n. 1305/2013, nel caso in cui la legislazione dell'Unione imponga agli agricoltori nuovi obblighi in materia di ambiente, igiene alimentare, benessere degli animali, salute e sicurezza del lavoro applicabili all'azienda agricola, saranno ammissibili anche investimenti realizzati al fine di rispettare tali requisiti per un periodo massimo di 12 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda.

Gli investimenti per l'**irrigazione** saranno ammissibili alle seguenti condizioni:

1) Gli interventi di miglioramento degli impianti esistenti devono garantire il seguente risparmio idrico potenziale in base ai parametri tecnici dell'impianto:

- Miglioramento di impianti di irrigazione localizzati: 10%;
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione a bassa efficienza con uno ad alta efficienza: 15%;
- Sostituzione di un impianto di irrigazione ad aspersione con uno localizzato: 25%.

Detti interventi non sono ammissibili quando ricadono su corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone nel PdG-DIS per motivi inerenti alla quantità dell'acqua. Nessuna delle condizioni precedenti si applica agli investimenti che riguardano: un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica; la creazione o il ripristino di un sistema di raccolta e stoccaggio; il recupero, il trattamento e l'utilizzo di acque riciclate aziendali che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

2) Gli interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata, compresi nuovi impianti irrigui in aziende mai precedentemente irrigate, sono ammissibili quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- interessano corpi idrici per i quali nel pertinente PdG-DIS lo stato non sia stato ritenuto meno di buono per motivi inerenti alla quantità di acqua. Questa condizione non si applica agli investimenti per l'installazione di un nuovo impianto di irrigazione rifornito dall'acqua di un bacino approvato dalle autorità competenti prima del 31/10/2013 se sono soddisfatte le condizioni previste dall'art.46 del Reg (UE) n. 1305/2013 al comma 6 dal primo al quarto trattino;
- un'analisi ambientale predisposta da un tecnico qualificato e approvata dall'autorità competente mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo sull'ambiente; l'approvazione da parte dell'autorità competente (Assessorato dell'Ambiente) è necessaria esclusivamente per impianti di

superficie superiore a 300 Ha, come precisato al punto d) dell'Allegato B1 alla D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012 "Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale".

Al fine della determinazione dell'aumento netto della superficie irrigata sono da considerare irrigate le superfici nelle quali nel recente passato (cinque anni precedenti alla ricezione della domanda di sostegno) era attivo un impianto di irrigazione. In ogni caso, gli impianti di irrigazione ex novo sono ammissibili solo se a basso consumo (ad alta efficienza o localizzato).

Gli investimenti per impianti che utilizzano fonti di energia rinnovabile sono ammissibili alle seguenti condizioni:

- L'energia prodotta è destinata all'autoconsumo aziendale e a tale scopo gli impianti sono dimensionati per una capacità produttiva non superiore al consumo medio annuale, combinato di energia termica ed elettrica, dell'azienda agricola (compreso il consumo familiare, l'agriturismo e le altre attività connesse);
- Sono rispettati i pertinenti criteri minimi di efficienza energetica indicati nell'Allegato C del D. Lgs 192/2005 e nel DPR 59 del 2009. Gli impianti ad energia solare e eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia.

Gli investimenti relativi al riutilizzo dei rifiuti e/o impiego alternativo dei prodotti agricoli e dei sottoprodotti dovranno essere riferiti alle sole produzioni aziendali.

Gli investimenti per la sostituzione o l'incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento.

I nuovi impianti di specie poliennali dovranno essere realizzati con materiale di propagazione accompagnato dal documento di commercializzazione categoria C.A.C. (conformità agricola comunitaria) e prodotto ai sensi del DM 14 aprile 1997 "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto" da vivaisti autorizzati alla produzione e commercializzazione per le specie oggetto di impianto ed in possesso di un'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività vivaistica. Per la certificazione del materiale di propagazione è necessario che le ditte fornitrici siano iscritte al RUP (Registro Ufficiale dei Produttori) di cui alla Determinazione Assessoriale 7753/702 del 5 maggio 2015.

Gli automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade ammissibili a finanziamento devono essere mezzi specifici per il trasporto immatricolati autocarro (cassonati o furgonati non vetrinati) e comunque non trasformabili in autovettura. Sono altresì finanziabili carrelli o rimorchi.

La costruzione di nuove abitazioni o vani appoggio, o la loro ristrutturazione, è consentita fino ad un massimo di 50 mq di superficie commerciale complessiva.

L'acquisto di fabbricati aziendali, esclusi quelli per uso abitativo, è ammesso solo nel caso di ristrutturazione sostanziale degli stessi, quando consente di ridurre il consumo di suolo e comunque se complessivamente meno costoso della costruzione ex novo. L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale, essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto ed è ammesso nella misura massima del 20% dell'investimento. L'acquisto di serre non è ammissibile.

L'acquisto del fabbricato deve inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- l'immobile non deve aver fruito di contributi pubblici;
- deve essere prodotta un'attestazione da parte di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale.

Sono esclusi dagli aiuti:

- acquisto di animali;
 - acquisto di piante annuali, piante poliennali a ciclo breve e la loro messa a dimora;
 - acquisto di dotazioni usate;
 - acquisto di terreni;
 - lavori di drenaggio;
 - acquisto di veicoli non riconducibili alla categoria dei macchinari adibiti a lavori agricoli ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3 e art. 2, comma 3 lettera d) del DM 454 del 14 dicembre 2001 ad eccezione degli automezzi per l'esercizio dell'apicoltura nomade o per il trasporto del bestiame;
 - investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in materia di sicurezza, ambiente, igiene e benessere degli animali;
 - investimenti di mera sostituzione;
 - impianti il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, fatti salvi quelli che utilizzano biomasse derivanti da scarti aziendali e destinati all'autoconsumo;
 - impianti per la produzione di bioenergia, inclusi i biocarburanti, da cereali e altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose;
 - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - investimenti sovradimensionati rispetto alle esigenze aziendali o rispetto a quanto previsto dal presente bando anche nel caso in cui la parte eccedente sia a totale carico del beneficiario.
- In ogni caso non sono ammessi investimenti se non conformi alle norme comunitarie applicabili agli investimenti interessati. Le macchine ed attrezzi devono, inoltre, rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del D.Lgs. 81/08.

Gli interventi riguardanti **la trasformazione e la commercializzazione**, ad eccezione di quelli relativi al primo condizionamento del prodotto in azienda, non sono finanziabili con la sottomisura 4.1 in quanto di esclusiva pertinenza della sottomisura 4.2. Per **"primo condizionamento"** si intende l'insieme delle operazioni effettuate sui prodotti agricoli per prepararli alla commercializzazione o trasformazione; comprende quindi lavaggio, lucidatura, ceratura, selezione, frigoconservazione, ecc., mentre sono esclusi il confezionamento e qualsiasi trasformazione o trattamento del prodotto.

Ai sensi del Reg. 852/2004 - art. 2 - punto m), si intende per «trattamento» qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti. Non può essere considerato un primo condizionamento tutto ciò che rientra in tale definizione.

Per l'apicoltura la produzione primaria comprende anche il confezionamento e/o imballaggio nel contesto dell'azienda apicola, pertanto sono finanziabili interventi legati a queste fasi.

Gli investimenti di **mera sostituzione** non sono ammissibili a finanziamento.

Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di edifici che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di edifici che comporti la bonifica dall'amianto;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando;
- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati, macchine, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento, ovvero che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per ristrutturazione si intende quella definita dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 380/01 all'art.3, comma 1, lettera d, e cioè "Interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente".

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Inoltre, in relazione alle spese ammissibili, al fine di rispettare la **demarcazione tra PSR ed OCM**, si fa riferimento alle indicazioni contenute nel capitolo 14 del PSR per ciascun settore, e riassunte nell'allegato 4.1.H al presente bando.

Inoltre, **non sono ammissibili i seguenti interventi:**

- IVA e altre imposte e tasse;
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
- creazione ed allestimento di sala degustazioni e aule didattiche
- investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti – investimenti ai sensi dall'art. 44, punto 4 del reg. n. 702/2014 connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che ottengono prodotti trasformati fuori allegato I come previsto
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- spese per progetti di promozione e ricerca – manutenzione ordinaria e straordinaria;
- costi di leasing;
- costi di gestione.

Art. 7. Requisiti di ammissibilità

1. Ambito territoriale

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della presente misura è rappresentato dai 22 comuni dell'area del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Si specifica che il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché sia in Sardegna, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e ossia nel territorio dei seguenti comuni.

Comune	Classificazione	Zona svantaggiata ai sensi Reg.UE 1305/2013 art. 32 par.1 lettera b) PSR 2014/2020 annualità 2020
Buggerru	D1	si
Carloforte	D1	si
Domusnovas	D2	si

Comune	Classificazione	Zona svantaggiata ai sensi Reg.UE 1305/2013 art. 32 par.1 lettera b) PSR 2014/2020 annualità 2020
Domus de Maria	D2	si
Fluminimaggiore	D1	si
Giba	D1	si
Gonnesa	D2	si
Masainas	D1	no
Nuxis	D1	si
Perdaxius	D1	si
Pula	D2	si
Piscinas	D2	si
San Giovanni Suergiu	D2	si
Santadi	D1	si
Sant'Anna Arresi	D2	si
Sant'Antioco	D1	si

Comune	Classificazione	Zona svantaggiata ai sensi Reg.UE 1305/2013 art. 32 par.1 lettera b) PSR 2014/2020 annualità 2020
Siliqua	C2	si
Teulada	D1	si
Tratalias	D1	si
Vallermosa	C1	si
Villamassargia	D2	si
Villaperuccio	D2	si

Gli investimenti devono riguardare la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Ai fini del presente bando si utilizzano le seguenti definizioni:

“azienda”: tutte le unità usate per l'attività agricola e situate nel territorio regionale;

“attività agricola”: la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli.

Sono quindi escluse la selvicoltura e le attività ad essa connesse, la pesca e l'acquacoltura, le coltivazioni e gli allevamenti per scopi non agricoli.

a) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

L'impresa deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

1. iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. con codice ATECO 01;
2. iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole;
3. essere obbligatoriamente un partecipante diretto di un progetto di filiera PIF/PIRT.
4. avere una dimensione economica aziendale uguale o superiore ad una soglia minima di 15.000 euro calcolata in termini di PST (Produzione Standard Totale).

Il requisito della redditività viene accertato mediante la determinazione della Produzione Standard Totale (PST) aziendale, calcolata attraverso l'applicazione dei coefficienti unitari di PS all'ordinamento produttivo dell'azienda (si veda la scheda di conversione di cui all'Allegato A). Gli ordinamenti colturali e la consistenza degli allevamenti da prendere in

considerazione sono quelli riportati nel piano colturale dell'ultimo fascicolo aziendale validato rispetto alla data di presentazione della domanda. Le aziende che praticano colture o che allevano specie di animali per le quali manca il corrispettivo valore della Produzione Standard (PS) ad ettaro od a capo, dovranno calcolare il relativo valore quale sommatoria delle vendite aziendali, degli impieghi in azienda, degli autoconsumi e dei cambiamenti nel magazzino, al netto degli acquisti e della sostituzione (rimonta) del bestiame. Il valore deve intendersi "franco azienda", al netto dell'IVA e di altre eventuali imposte sui prodotti, ed esclusi gli aiuti pubblici diretti.

2. Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

Sono ammessi investimenti che:

- facciano parte di un PIF/PIRT che ha raggiunto il punteggio minimi di 60 punti;
- migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola;
- rispettano la pertinente legislazione comunitaria e nazionale;
- essere iscritti al registro delle imprese con codice ATECO 01.

Tali condizioni dovranno essere dimostrate anche nel piano aziendale, il quale deve altresì dimostrare la sostenibilità economica dell'intero intervento.

3. Ulteriori condizioni

Gli investimenti proposti dalle aziende agricole, nella presente misura, sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) o di progetti di rete territoriale (PIRT) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

Il progetto integrato si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo tra tutti gli operatori che intendono presentare un Progetto Integrato su una specifica filiera produttiva o artigianale;
 - la condivisione di un Progetto Integrato e la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione dello stesso, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
 - il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.1)
 - rispetto della coerenza progettuale del PIF o del PIRT che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo Sviluppo Rurale, delle OCM e del PSR Sardegna 2014-2020;
 - raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, di un punteggio minimo di 60 punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect...) e di 40 punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature, macchinari e impianti.
1. gli impianti irrigui saranno ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013;
 2. in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;

3. nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
4. rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, ambiente, igiene e benessere degli animali;
5. gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull'edilizia sostenibile realizzati dal GAL e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi;
6. Gli interventi dovranno garantire una sostenibilità economica e sociale oltre il periodo minimo di impegno previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
7. Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di terreni non in proprietà, per una durata residua pari ad almeno 7 anni.

Art. 8 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Criteri di selezione misura 4.1

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) Caratteristiche del proponente e localizzazione	A.1) Localizzazione degli investimenti *i punteggi sono cumulabili	Comuni ricadenti in aree C1-D1	3	5
		Comuni ricadenti in aree C2-D2	2	
		Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000	2	
	A.2) Giovani imprenditori: l'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni compiuti)	Si	2,5	5
	A.3) Donne: Priorità alle domande presentate da imprese agricole condotte da donne. società nelle quali almeno il 50% dei soci sia donna (50% del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne; Società di	Si	2,5	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)			
	A.4) Il proponente ha seguito percorsi di formazione sulle Linee 2A, 3A e 2B della Green &Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale	Si	10	10
B) Qualità del progetto	B.1) Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto integrato a cui è collegato.	Il piano di progetto è coerente e contribuisce al conseguimento di almeno uno degli obiettivi specifici del progetto integrato PIF/PIRT	15	15
	B.2) Sostenibilità economica del progetto proposto	Il piano di progetto dimostra una redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto oltre i 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno	10	10
	B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto	Il piano di progetto prevede l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato PIF/PIRT. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa.	5	10
		Il piano di progetto sviluppa azioni innovative e di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella dell'artigianato. Sono sviluppate azioni di collaborazione tra	5	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	B.4) Comparto produttivo interessato dal progetto.	imprese dell'agroalimentare e dell'artigianato tradizionale del territorio del GAL.		10
		Vitivinicolo	10	
		Cerealicoltura /ortofrutta	10	
		olivicola	10	
		Erbe officinali e aromatiche e della flora spontanea e apicoltura	8	
		Artigianato tradizionale e tipico (agroalimentare e artigianale)	8	
		Foraggera e zootecnica	5	
	B.5) Biodiversità valorizzazione delle specie produttive locali	Il progetto riguarda la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle specie produttive locali	10	10
C) Sostenibilità ambientale dell'investiment o. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle	C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici.	Recupero di strutture esistenti tramite interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo >60%. Rispetto del Criterio 1.1.b. delle schede tecniche.	2	10
		Riutilizzo di terra da scavo/inerti e/o di componenti da demolizione/recupero. Percentuale > al 30% Rispetto del criterio 1.1.a. delle Schede tecniche.	2	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bio-architettura nel Sulcis Iglesiente. Per gli interventi di edilizia residenziale qui elencati vale la soglia del limite minimo di 10 Punti sul totale di 25 Punti da raggiungere su questo criterio.		Utilizzo di risorse provenienti nella filiera territoriale > al 30% Rispetto del criterio 1.3. delle Schede tecniche.	2	
		Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del comfort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente - elevata permeabilità del vapore acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri. Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche.	2	
		Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura >al 40%. Rispetto del criterio 1.2. delle Schede tecniche.	2	
	C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica globale rinnovabile >70% Rispetto del criterio 2.1. delle Schede tecniche.	2	5
		Il progetto prevede interventi relativi alla realizzazione dell'involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. Rispetto del criterio 2.2.a. delle Schede tecniche.	2	
		Il progetto prevede interventi di sostituzione di componenti edili opachi e trasparenti in misura >	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	C.3) Interventi che prevedono la tutela/valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale	al 30%Rispetto del criterio 2.3 delle Schede tecniche.		10
		Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno. Rispetto del criterio 4.1.a delle Schede teniche.	5	
		Il progetto prevede interventi di demolizione delle recinzioni in blocchi di cemento, in rete, con elementi prefabbricati...o altri manufatti, e la ricostruzione con muratura tradizionale a secco con pietra locale, Rispetto del criterio 4.2 delle Schede tecniche. Obiettivo 2.	3	
		Il progetto prevede interventi di demolizione delle recinzioni in blocchi di cemento, in rete, con elementi prefabbricati o altri manufatti, e la ricostruzione con muratura tradizionale a secco con pietra locale, Rispetto del criterio 4.4 delle Schede tecniche. Obiettivo 2.	2	
PUNTEGGIO TOTALE				100

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 100 punti. La domanda è finanziabile se ottiene almeno un punteggio minimo pari a **60** punti per i progetti che prevedono interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) e **40** punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari e/o impianti; ed inoltre se:

- In caso di interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) ottiene un punteggio totale minimo pari ad almeno **10** punti nel principio di selezione "C) "Sostenibilità ambientale dell'investimento". Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile"; se il punteggio ottenuto è inferiore a 10 punti sui 25 disponibili nella sezione C) **la domanda non sarà ritenuta ammissibile e finanziabile;**

Al fine dell'attribuzione del punteggio relativa alla sezione "C) Sostenibilità ambientale dell'investimento" si devono consultare Le linee Guida sull'Edilizia sostenibile e le schede tecniche allegate al presente bando.

In caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di soggetti che hanno frequentato percorsi nell'ambito della Green &Blue Economy Linee 2A, 3A e 2B della Green &Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

**MISURA 4.2.1 SOSTEGNO A INVESTIMENTI A FAVORE DELLA
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE E/O DELLO SVILUPPO DEI PRODOTTI
AGRICOLI**

Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento

La Misura 4.2.1 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” prevede il sostegno per investimenti materiali o immateriali finalizzati alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del TFUE. Gli investimenti saranno indirizzati a realizzare, ammodernare e razionalizzare le strutture produttive dedicate alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, a migliorare gli standard qualitativi, a sviluppare nuovi prodotti ed affrontare nuovi segmenti di mercato nell’ambito di un progetto integrato di filiera PIF/PIRT.

L’operazione risponde prioritariamente ai seguenti fabbisogni individuati nel PdA, così come meglio descritti

F3) Promuovere l’organizzazione e l’innovazione delle filiere, incentivando l’economia di condivisione e le azioni di comunicazione e marketing anche in percorsi di certificazione e creazione di marchi territoriali, promuovere la realizzazione di un centro unico di trasformazione e commercializzazione e incentivare l’adeguamento infrastrutturale aziendale e la valorizzazione degli scarti di produzione;

F13) Promuovere la cooperazione, l’innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera dell’artigianato locale di qualità valorizzando i mestieri artigiani, promuovendo innovazione e design e sviluppando azioni di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella artigianale

F14) Promuovere la cooperazione, l’innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella flora spontanea sarda e delle piante officinali coltivate, per biocosmesi, medicina e alimentazione.

F15) Promuovere la cooperazione e l’aggregazione tra imprese, l’innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera olivicola, diversificare le qualità autoctone e incentivare la valorizzazione della trasformazione degli scarti di produzione anche nel settore della biocosmesi.

Obiettivo dell’intervento è quello di incrementare il valore delle produzioni agricole, attraverso il rafforzamento della fase di trasformazione e commercializzazione. Sostiene investimenti rivolti all’introduzione di nuovi prodotti trasformati, di nuovi processi e tecnologie per la trasformazione ed il packaging, finalizzati a:

- ampliare il mercato delle produzioni locali;
- migliorare la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti alimentari;
- migliorare il rendimento energetico, la gestione delle acque e la compatibilità ambientale;

- arricchire e diversificare l'offerta di prodotto locale, attraverso la somministrazione e/o la vendita nella filiera corta locale;
- promuovere strategie di trasformazione dei prodotti in conto terzi da parte delle aziende agricole del territorio per le quali sarebbe insostenibile l'avvio di piccoli laboratori di trasformazione, stanti l'entità delle produzioni trasformabili e l'organizzazione aziendale delle stesse;
- promuovere la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla filiera/rete.

Tali miglioramenti strutturali e impiantistici devono avvenire in un'ottica di filiera o rete, coinvolgendo almeno due soggetti beneficiari, e dovranno necessariamente essere coerenti con il PdA.

Il contributo della presente operazione al raggiungimento dell'obiettivo dell'ambito tematico risiede nella creazione e/o consolidamento di filiere agroalimentari locali e diversificazione dell'offerta di prodotti trasformati ottenuti integralmente sul territorio dell'area GAL. La lavorazione presso operatori specializzati permette alle singole aziende di diversificare l'offerta con prodotti trasformati avvalendosi di laboratori di trasformazione autorizzati, recuperando un importante valore aggiunto dei prodotti destinati alla trasformazione, altrimenti remunerati con prezzi molto bassi, aumentando reddito e competitività degli anelli più deboli della filiera.

Essa contribuisce alla **Focus area 6 B)** in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà.

Art. 2. Principali riferimenti normativi

Base Giuridica delle Misura Coinvolta

- Comunicazione COM (2012) 79 finale del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura";
- Regolamento (UE) 1303/2013, articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;
- Regolamento (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;
- D.Lgs. 387/2003 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- D.Lgs. 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- PSR Sardegna 2014/2020 Misura 4.2.1 Sottomisura 4.2.
- Reg. (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 1101/2014 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune Reg. (UE) 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

- Reg. di esecuzione (UE) N. 927/2012 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune;
- Reg.(CE) n 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici;
- Reg (CE) N. 110/2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;
- Reg. (UE) N. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
- L. 4/2011 Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. art. 1 (estensione dei contratti di filiera e di distretto a tutto il territorio nazionale)
- DM 350/1999 Tredicesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- Decreto Legislativo n° 173/98 e del D.M. 350/99 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale elenco dei prodotti tradizionali della Regione Sardegna;
- Testo unico n. 131/1986 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del bando in oggetto;
- Linee Guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii;
- Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii;
- Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato un atto di indirizzo concernente l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la "Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione";
- Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;
- 1° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019, n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura 19.2 con VCM validato o in corso di validazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA alla data del 2 luglio 2019;
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle

funzioni per le attività delegate dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.

- Convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari di delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD;
- Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sotto misura 19.2 interventi a bando pubblico GAL modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021;
- Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 "Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale" e successive disposizioni attuative;
- Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
- Determina della Direttrice del GAL n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando;
- Delibera di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 338 del 27/10/2021.

Art. 3. Beneficiari

Possono presentare domanda di sostegno a valere sulla presente misura, coloro che possiedono i seguenti requisiti: **imprese agroindustriali e le imprese agricole singole o associate.**

Possono partecipare le micro e piccole Imprese agroindustriali imprese definite ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361 e Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 Aprile 2005, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato I del TFUE, esclusi i prodotti della pesca, che sostengono l'onere finanziario degli investimenti.

Le imprese agroindustriali sono quelle operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco10), delle industrie delle bevande (codice Ateco11) e nel settore della trasformazione del sughero (codice Ateco 16.29.20).

Non possono accedere all'aiuto le imprese che svolgono la sola commercializzazione.

Le imprese agricole singole o associate devono essere iscritte alla CCIIA con codice Ateco 01.

In particolare, le piccole e microimprese agroindustriali di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli/agroalimentari in area GAL, che trasformano materia prima di provenienza extra-aziendale in un'ottica di accordo di filiera o di rete tra diversi operatori.

Art. 4. Risorse disponibili

Risorse finanziarie Pubbliche totali messe a bando	Contributo massimo concedibile per singolo progetto
€ 450.000,00	€ 100.000,00

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da economie, riprogrammazioni del piano finanziario autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di tre anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Art. 5. Livello ed entità del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale del 40% degli investimenti riconosciuti ammissibili.

L'aliquota di cui sopra sono maggiorate di un ulteriore 20%, in quanto gli investimenti sono relativi all'attuazione di un progetto integrato.

Intensità dell'aiuto Misura 4.2	Progetto Integrato	Totale % del sostegno
40%	20%	60%

Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Art. 6 - Interventi ammissibili

Gli investimenti materiali/immateriali devono riguardare la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, mentre il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del TFUE.

A tal fine si applicano le seguenti definizioni:

- «**prodotti agricoli**»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;
- «**trasformazione di un prodotto agricolo**»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività

48 di 127

svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

- c) **«commercializzazione di un prodotto agricolo»:** la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo. Il sostegno ai progetti presentati da imprese operanti nella trasformazione agroalimentare è concesso a condizione che i prodotti in entrata nel processo produttivo siano prodotti agricoli primari inseriti nell'Allegato I del Trattato UE.

Per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) per la normativa relativa alla non cumulabilità dei contributi pubblici, il richiedente deve rinunciare alle altre agevolazioni se vuole beneficiare del contributo GAL.

In linea generale gli investimenti saranno finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- introduzione di nuovi prodotti, di nuovi processi, di tecnologie innovative, per rispondere a nuove opportunità di mercato, alla sicurezza alimentare, alla tracciabilità, alla tutela ambientale, all'aumento di sicurezza del lavoro;
- rendere più efficiente l'uso dell'energia (investimenti per il risparmio energetico) nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e in coerenza con l'Accordo di partenariato;
- approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabili, a fini di autoconsumo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n.807/2014.

Non sono ammissibili gli interventi che l'impresa deve realizzare per rispondere ai requisiti minimi di legge già vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Investimenti ammissibili:

- sono ammessi investimenti che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I del Trattato; Qualora il prodotto in uscita a seguito della trasformazione sia un prodotto non compreso nell'Allegato I del TFUE, l'aiuto è soggetto al c.d. De minimis secondo il Reg (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("De minimis"). Pertanto, il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'allegato I. In quest'ultimo caso, cioè la trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nell'Allegato I del Trattato, in quelli non compresi nell'Allegato I, rientra nel campo di applicazione delle norme generali in materia di aiuti di Stato. Ciò comporta che gli investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi a un'impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due

precedenti). Nel calcolo del suddetto massimale rientrano anche gli aiuti “de minimis” agricolo concessi ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013. In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l’aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale. Nel calcolo del suddetto massimale rientrano anche gli aiuti “de minimis” agricolo concessi ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013;

- gli investimenti proposti dalle imprese agricole dovranno riguardare la trasformazione o commercializzazione prevalente di prodotti conferiti dai partner del progetto di filiera PIF – PIRT

Sono ammissibili i seguenti interventi:

- a)** Investimenti di tipo edilizio destinati alla trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali:

- Costruzione di fabbricati su terreno già impermeabilizzato/cementificato o costruzione di fabbricati su terreno agricolo permeabile.
- Miglioramento, recupero, riqualificazione di fabbricati e manufatti aziendali, compresi gli investimenti finalizzati alla vendita diretta di prodotti aziendali in locali annessi allo stabilimento produttivo;

Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezziario regionale. Gli investimenti per la sostituzione o l’incapsulamento e smaltimento di coperture e parti in cemento amianto devono essere eseguiti da ditte autorizzate come previsto dalle vigenti leggi nazionali; in caso di smaltimento deve essere prodotta la certificazione di avvenuto smaltimento.

Gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull’edilizia sostenibile del GAL Sulcis e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi, ove congrui con le tipologie analizzate.

Non sono ammissibili le spese di demolizione.

- a)** Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature mobili nuove comprese quelle informatiche (es. hardware);
- b)** Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
- veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.
- c)** Acquisto o acquisizione di attrezzature fisse ed impianti nuovi (es. elettrico, igienico, idraulico o impianti ed attrezzature per trasformazione immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli e agroindustriali) compreso il costo di installazione.
- d)** Realizzazione di impianti per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili destinate esclusivamente all’autoconsumo, se coerenti con il progetto integrato e nel rispetto delle condizioni indicate in merito all’efficienza energetica e per una potenza massima di 1 MW per sito produttivo. Nel caso di utilizzo di biomasse, sono ammissibili sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari. Non è ammissibile l’utilizzo di materie prime derivanti da colture dedicate. Gli impianti finanziati per la produzione di

energia non devono ricevere alcuna ulteriore forma di incentivo. Gli impianti fotovoltaici e solari termici sono ammessi unicamente se posizionati sulle coperture dei fabbricati. Gli investimenti connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da imprese che trasformano prodotti agricoli in prodotti non agricoli (fuori allegato I del TFUE) non sono ammissibili. Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non potranno superare il 25% della spesa ammessa. Gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che non sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50% (ai sensi dell'articolo 13, lettera d) del regolamento delegato (UE) n. 807/2014).

Ai fini del dimensionamento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili si deve far riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda di sostegno, deducibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato da eventuali ulteriori consumi a seguito di nuovi investimenti previsti in progetto. Rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20% per tener conto di un possibile maggiore utilizzo di impianti e macchinari in conseguenza del minor costo dell'energia. PSR 2014-2020 Bando 2016 - sottomisura 4.2 7/31 Gli impianti ad energia solare e eolica non dovranno comportare utilizzo di suolo agricolo, salvo il caso di modeste superfici (comunque non superiori a 50 mq) per la base d'appoggio delle pale eoliche.

e) Investimenti ammissibili per la tutela e il miglioramento dell'ambiente:

- Impianti di depurazione delle acque di scarico degli impianti di trasformazione.
- Impianti che prevedono l'abbattimento del carico inquinante attraverso la riduzione dei reflui e la separazione dei sottoprodotti (fanghi, farine, ecc.).
- Sistemi di misura e di campionamento funzionali al monitoraggio quantitativo/qualitativo delle acque di scarico (sia in corpo idrico che in rete fognaria).

f) Impianti, dispositivi, interventi che non modificano le strutture edilizie, specificatamente dedicati all'efficientamento energetico del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
- illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
- apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato);
- impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, scambiatori di calore ad entrata d'aria geotermica (detti anche a pozzo canadese), pompe di calore;
- recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali)
- raffrescamento passivo e cappotto termico; – sistemi di cogenerazione e tri generazione se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW. Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito, in spese ammissibili (escluse le spese generali). Gli investimenti per l'efficientamento energetico non possono superare il 25% della spesa ammessa.

g) Investimenti ammissibili per il risparmio idrico:

- Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
 - Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno.
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione. Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% del consumo idrico totale dell'impresa.
- h) Acquisto di immobili, a condizione che si dimostri la convenienza economica rispetto alla costruzione ex novo ed in tal senso deve essere prodotta un'attestazione da parte di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale; l'immobile sia destinato a una sostanziale trasformazione; non abbia già fruito di finanziamenti pubblici; l'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale, e deve essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto di filiera PIF/PIRT. La spesa finanziabile è la minore tra quella dichiarata nell'atto di acquisto e il valore catastale rivalutato ai sensi del Testo unico dell'imposta di registro (D.P.R. n. 131/1986). In ogni caso la spesa per l'acquisto non può superare il 15% della spesa complessivamente ammessa.**
- i) Spese generali** sono comprese: la redazione del piano aziendale, la progettazione e la direzione lavori; ricerche e analisi di mercato; spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché si tratti di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione); sono altresì ammissibili le spese sia per garanzie fideiussorie, ai sensi degli articoli 45 e 63 del REG UE 1305/13, che per garanzie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati. In tutti i casi, le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 10% del costo totale degli investimenti realizzati; nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- IVA e altre imposte e tasse;
- spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell'impresa richiedente;
- acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti salvo quanto indicato nelle spese ammissibili acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli
- creazione ed allestimento di sala degustazioni e aule didattiche
- investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;

- investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti – investimenti ai sensi dall'art. 44, punto 4 del reg. n. 702/2014 connessi alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati da PMI che ottengono prodotti trasformati fuori allegato I come previsto
- Investimenti di mera sostituzione che non comportino miglioramenti tecnologici e funzionali
- investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- spese per progetti di promozione e ricerca – manutenzione ordinaria e straordinaria;
- costi di leasing;
- costi di gestione.

Art. 7. Requisiti di ammissibilità

a) Ambito territoriale

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della presente misura è rappresentato dai 22 comuni dell'area del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Si specifica che il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, in Sardegna, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e ossia nel territorio dei seguenti comuni.

Comuni area GAL e classificazione

Comune	Classificazione
Buggerru	D1
Carloforte	D1
Domusnovas	D2
Domus de Maria	D2
Fluminimaggiore	D1
Giba	D1
Gonnesa	D2
Masainas	D1
Nuxis	D1

Comune	Classificazione
Perdaxius	D1
Pula	D2
Piscinas	D2
San Giovanni Suergiu	D2
Santadi	D1
Sant'Anna Arresi	D2
Sant'Antioco	D1
Siliqua	C2
Teulada	D1
Tratalias	D1
Vallermosa	C1
Villamassargia	D2
Villaperuccio	D2

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

L'impresa deve possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a) iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) avere il codice Ateco di riferimento, come previsto nel bando;
- c) iscrizione all'Anagrafe delle aziende agricole, in caso di impresa agricola;
- d) essere obbligatoriamente un partecipante diretto di un progetto di filiera PIF/PIRT che ha raggiunto il punteggio minimo di 60 punti;

c) Ulteriori condizioni

Sono ammessi solo gli investimenti proposti nell'ambito di progetti di filiera (PIF) o di progetti di rete territoriale (PIRT) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

Il progetto integrato si realizza attraverso:

Gli investimenti proposti dalle aziende agricole sono ammissibili solo nell'ambito di progetti di filiera (PIF) o di progetti di rete territoriale (PIRT) e nel rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

1. Il progetto integrato si realizza attraverso:

la sottoscrizione di un Accordo tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale;

la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto integrato, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;

il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.1);

rispetto della coerenza progettuale del PIF e o del PIRT che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo Sviluppo Rurale, delle OCM e del PSR Sardegna 2014-2020;

- raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, di un punteggio minimo di 60 punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect...) e di 40 punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature, macchinari e impianti.
- in ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;
- nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, ambiente, igiene e benessere degli animali;
- gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull'edilizia sostenibile realizzate dal GAL e devono rispettare le prescrizioni di queste ultime;
- gli interventi dovranno garantire una sostenibilità economica e sociale oltre il periodo minimo di impegno previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
- al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica degli immobili nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di immobili non in proprietà, per una durata residua pari ad almeno 7 anni.

- La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la sottomisura 4.2 e quelli finanziabili nell'ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM è indicata sinteticamente riportata nell'allegato B.
- La presentazione di una sola Domanda di Sostegno. Il singolo beneficiario può presentare una sola domanda, ugualmente i partecipanti ad aggregazioni possono partecipare ad una sola aggregazione. Nel caso in cui un soggetto partner sia presente in più di una domanda di sostegno a valere sul presente bando, durante la fase di istruttoria, viene considerata valida la candidatura espressa per prima e farà fede l'ordine di rilascio della domanda a sistema.

Art. 8 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti.

Criteri di selezione misura 4.2.1

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggi o massimo attribuibile
A) Caratteristiche del proponente e localizzazione	A.1) Localizzazione degli investimenti *i punteggi sono cumulabili	Comuni ricadenti in aree C1-D1	3	5
		Comuni ricadenti in aree C2-D2	2	
		Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000	2	
	A.2) Giovani imprenditori: l'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni non compiuti)	Si	2,5	5
	A.3) Donne: Priorità alle domande presentate da imprese agricole condotte da donne. società nelle quali almeno il 50% dei soci sia donna (50% del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne; Società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	Si	2,5	
	A.4) Il proponente ha seguito percorsi di formazione sulle Linee 2A, 3A e 2B della Green & Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale	Si	10	10
B) Qualità del progetto	B.1) Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al	Il piano di progetto è coerente e contribuisce al conseguimento di almeno uno degli obiettivi specifici del progetto integrato PIF/PIRT T	10	10

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggi o massimo attribuibile
	conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto integrato a cui è collegato.			
	B.2) Sostenibilità economica del progetto proposto	Il piano di progetto dimostra una redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto oltre i 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno	5	5
	B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto.	Il piano di progetto prevede l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato PIF/PIRT. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa.	5	10
		Il piano di progetto sviluppa azioni innovative e di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella dell'artigianato. Sono sviluppate azioni di collaborazione tra imprese dell'agroalimentare e dell'artigianato tradizionale del territorio del GAL.	5	
	B.4) Comparto produttivo interessato dal progetto.	Vitivinicolo	10	10
		Cerealicoltura /ortofrutta	10	
		olivicola	10	
		Erbe officinali e aromatiche e della flora spontanea e apicoltura	8	
		Artigianato tradizionale e tipico (agroalimentare e artigianale)	8	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggi o massimo attribuibile
		Foraggera e zootecnica	5	
	B.5) Biodiversità valorizzazione delle specie produttive locali	Il progetto riguarda la tutela della biodiversità e la valorizzazione delle specie produttive locali	10	10
	B.6) Valorizzazione delle produzioni a marchio di qualità	Il progetto riguarda la valorizzazione delle produzioni a marchio di qualità DOP, DOC, IGP ect. specificatamente riferibili all'area GAL	5	5
C) Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bio-architettura nel Sulcis Iglesiente. Per gli interventi di edilizia residenziale qui elencati vale la soglia del limite minimo di 10 Punti sul totale di 25 Punti da	C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis. I criteri sono applicabili nel caso di ristrutturazioni e/o nuove costruzione di edifici.	Recupero di strutture esistenti tramite interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo >60%. Rispetto del criterio 1.1b delle Schede tecniche.	5	15
		Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura > al 40%. Rispetto del criterio 1.2 delle Schede tecniche.	5	
		Utilizzo di risorse provenienti dalla filiera territoriale della Sardegna >al 30%. Rispetto del criterio 1.3 delle Schede tecniche.	2	
		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo invernale >15%/>40%. Rispetto del criterio 1.4a delle Schede tecniche.	1	
		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo estivo. Il parametro è soddisfatto se sono presenti i seguenti criteri: Presenza di ventilazione trasversale per l'ottimizzazione del raffrescamento notturno o sistemi di scambiatore terra aria; Sistemi di schermatura solare; Elevato sfasamento termico dell'involucro (>10h);	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggi o massimo attribuibile
<i>raggiungere su questo criterio.</i>		presenza di elevata capacità termica areica dell'involucro interno (>40 kJ/m ² K) per assorbimento carichi interni. Rispetto del criterio 1.4b delle Schede tecniche.		
		Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del confort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente -elevata permeabilità del vapore acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri. Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche.	1	
	C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica globale rinnovabile >70%. Rispetto del criterio 2.1 delle Schede tecniche.	2	5
		Il progetto prevede interventi relativi alla realizzazione dell'involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. Rispetto del criterio 2.2a delle Schede tecniche.	1	
		Il progetto prevede interventi di sostituzione di componenti edili opachi e trasparenti in misura > al 30%. Rispetto del criterio 2.3 delle Schede tecniche.	1	
		Il progetto prevede l'impiego di energie rinnovabili verso livelli nZEB in ambito mediterraneo.	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggi o massimo attribuibile
		Presente >90%. Rispetto del criterio 2.4 delle Schede tecniche.		
	C.3) Gestione sostenibile delle risorse idriche	Il progetto prevede la realizzazione di impianti per il risparmio idrico. Il criterio è soddisfatto se sono presenti almeno uno dei due elementi: sistemi di erogazione a risparmio idrico >80%; Impianto di potabilizzazione. Rispetto del criterio 3.1 delle Schede tecniche.	3	5
		Presenza di sistemi di recupero/riciclo e di accumulo idrico sulla proprietà. Rispetto del criterio 3.4 delle Schede tecniche.	2	
	C.5) Arredi, Mobili ed attrezzatura preferibilmente di provenienza regionale ed ecologici inteso come da CAM	Mobili arredi ed attrezzatura prive di sostanze nocive come da art. 321 dei CAM.	1	5
		Mobili arredi ed attrezzatura che usano prevalentemente risorse e materiali naturali rinnovabili	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura che garantiscono disassemblabilità a fine ciclo vita.	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura di produzione artigianale basata sull'utilizzo di materiali locali della Sardegna e prodotti sul territorio regionale	2	
Totale				100

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 100 punti. La domanda è finanziabile se ottiene almeno un punteggio minimo pari a **60** punti per i progetti che prevedono interventi

infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) e **40** punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari e/o impianti; ed inoltre se:

- In caso di interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) ottiene un punteggio totale minimo pari ad almeno **10** punti nel principio di selezione “C) “Sostenibilità ambientale dell’investimento”. Il criterio valuta la capacità dell’intervento di migliorare le performance ambientali dell’impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l’edilizia sostenibile”; se il punteggio ottenuto è inferiore a 10 punti sui 25 disponibili nella sezione C) **la domanda non sarà ritenuta ammissibile e finanziabile;**

Al fine dell’attribuzione del punteggio relativa alla sezione “C) Sostenibilità ambientale dell’investimento” si devono consultare Le linee Guida sull’Edilizia sostenibile e le schede tecniche allegate al presente bando.

In caso di punteggi ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di soggetti che hanno frequentato percorsi nell’ambito della Green & Blue Economy Linee 2A, 3A e 2B della Green & Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l’ordine cronologico di arrivo della domanda.

MISURA 6.4.1 – SOSTEGNO A INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DI IMPRESE EXTRA AGRICOLE

Art. 1. Descrizione e finalità del tipo di intervento

Obiettivo principale della misura è lo sviluppo e la creazione di attività non-agricole in grado di produrre innovazione di prodotto o di processo, generare e trattenere valore aggiunto mediante una migliore integrazione nelle filiere/reti e un rafforzamento dei legami tra i settori trainanti dell'economia rurale, quali l'agroalimentare, il turismo eno-gastronomico ed escursionistico, l'artigianato tradizionale, i servizi.

Tale intervento intende incentivare gli investimenti realizzati dalle micro e piccole imprese artigianali e dei servizi che, operando nell'ambito di una filiera definita (orizzontale o verticale), si impegnino per il miglioramento del sistema produttivo locale.

In particolare l'operazione sostiene gli interventi in un'ottica integrata e multisettoriale tra cui:

- Attività produttive e non connesse ai diversi comparti dell'economia rurale (produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE), in ottica di integrazione e potenziamento, comprese le attività collegate allo sviluppo di nuovi prodotti e mercati, all'e-commerce, alla bioedilizia. Saranno sostenuti, in tal senso, gli investimenti effettuati nel settore agroalimentare, per quanto riguarda i prodotti trasformati il cui output non ricade tra quelli dell'Allegato I del TFUE (come, ad esempio, i prodotti ottenuti dalla lavorazione delle farine e simili, attraverso la panificazione e la pasticceria, la produzione della birra, o la produzione degli olii essenziali). In tale contesto sarà, inoltre, promossa l'attivazione di servizi all'impresa e alla persona, soprattutto se caratterizzati da specifiche relazioni con il comparto agroalimentare e plausibili di conseguenti ricadute sulla qualità della vita del territorio del GAL.
- Attività di servizio volte a facilitare l'accesso ai diritti universali e alla salute nelle aree rurali. Si tratta di servizi innovativi per la tutela dei diritti sociali e alle persone, che siano coerenti con i mutevoli bisogni emergenti e consentano di rinnovare il sistema di welfare mix regionale mediante interventi sociali flessibili, efficaci e sostenibili economicamente. Sono contemplati servizi innovativi di assistenza all'infanzia, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità e altri soggetti svantaggiati.
- Attività produttive ed economiche basate sull'utilizzo e valorizzazione dei prodotti forestali, attività di riuso, riduzione degli sprechi e dei consumi energetici e per il riciclo di materiali e prodotti non agricoli.
- Attività produttive ed economiche basate sull'utilizzazione sostenibile di risorse naturali rinnovabili e sulla loro trasformazione in beni e servizi finali o intermedi.
- Attività e servizi innovativi di impresa nell'ambito della creatività, della promozione culturale e turistica nel territorio del GAL, in connessione con le specificità locali, tra cui accoglienza, ospitalità e ricettività (alberghiera ed extra-alberghiera), ristorazione, attività ludico-sportive che apportino al progetto integrato la necessaria visibilità alle produzioni agricole e artigianali dell'area GAL, ampliando e rafforzando la loro capacità commerciale in un'ottica integrata e

intersectoriale, per consentire che il potenziamento dell'offerta turistica possa diventare la principale opportunità di sviluppo per il mercato locale. Sono quindi contemplate nuove attività economiche che ampliano le possibilità di fruizione dell'ospitalità rurale, con approcci caratterizzati da creatività e innovazione atti a valorizzare la cultura del territorio. Le iniziative in questo ambito concorrono a implementare processi di innovazione sociale, poiché la cultura e la creatività e un sistema di servizi innovativi nel turismo rurale possono generare effetti multipli sugli individui così come sulla comunità.

- Attività di artigianato innovativo: attività artigianali finalizzate ad innovare usi, materiali e prodotti, con il contributo significativo di attività di design, creatività e/o nuovi strumenti informatici. Si tratta di attività economiche che valorizzano le materie prime e il patrimonio artigianale locale, riproponendo in chiave contemporanea con approcci creativi, innovativi e di design.
- Attività ad elevato contenuto tecnologico e/o informatico (sviluppo di e-commerce, attività in campo elettronico e informatico) per migliorare la competitività dell'area che abbiano come obiettivo imprenditoriale il potenziamento e lo sviluppo delle imprese non agricole.

Sono esclusi i servizi informatici e di telecomunicazione di base quali:

- i servizi di configurazione e riparazione di computer e altri dispositivi mobili;
- i servizi di hosting ed elaborazione dati;
- la commercializzazione di prodotti e servizi informatici e di telecomunicazione.

L'operazione risponde prioritariamente ai seguenti fabbisogni individuati nel PdA, così come meglio descritti:

F5) Favorire il cambiamento e l'innovazione per l'occupazione, l'inclusione e l'aggregazione sociale e dare opportunità di inserimento produttivo e innovativo per favorire la ricollocazione.

F9) Rafforzare la conoscenza, la ricerca e il trasferimento tecnologico e pianificare le produzioni;

F10) Incrementare e migliorare i servizi offerti per l'accoglienza, e promuovere l'ospitalità, anche attraverso il recupero e il riuso di architetture tradizionali;

F13) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera dell'artigianato locale di qualità valorizzando i mestieri artigiani, promuovendo innovazione e design e sviluppando azioni di integrazione tra la filiera agroalimentare e quella artigianale

F14) Promuovere la cooperazione, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella flora spontanea sarda e delle piante officinali coltivate, per biocosmesi, medicina e alimentazione.

F15) Promuovere la cooperazione e l'aggregazione tra imprese, l'innovazione, le competenze, la competitività, la sostenibilità e le innovazioni specifiche nella filiera olivicola, diversificare le qualità autoctone e incentivare la valorizzazione della trasformazione degli scarti di produzione anche nel settore della biocosmesi.

Obiettivo dell'intervento è quello di incrementare il valore delle produzioni agricole, attraverso il rafforzamento della fase di trasformazione e commercializzazione. Sostiene investimenti rivolti all'introduzione di nuovi prodotti trasformati, di nuovi processi e tecnologie per la trasformazione ed il packaging, finalizzati a

- ampliare il mercato delle produzioni locali;
- migliorare la sicurezza e la tracciabilità dei prodotti alimentari;
- migliorare il rendimento energetico, la gestione delle acque e la compatibilità ambientale;
- arricchire e diversificare l'offerta di prodotto locale, attraverso la somministrazione e/o la vendita nella filiera corta locale;
- promuovere strategie di trasformazione dei prodotti in conto terzi da parte delle aziende agricole del territorio per le quali sarebbe insostenibile l'avvio di piccoli laboratori di trasformazione, stanti l'entità delle produzioni trasformabili e l'organizzazione aziendale delle stesse;
- promuovere la commercializzazione dei prodotti ottenuti dalla filiera/rete.

Essa contribuisce prioritariamente alla **Focus area 6 B)** in quanto con lo sviluppo locale partecipativo nelle zone rurali si incentiva l'inclusione sociale, lo sviluppo economico delle zone rurali e si vuole diminuire la povertà e alla **Focus area 6 A)** in quanto finalizzata a favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione;

Art. 2 Principali riferimenti normativi

Comunicazione COM (2012) 79 finale del 29 febbraio 2012 relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura";

Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio ed in particolare l'articolo 65 sull'ammissibilità delle spese;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni

amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità che abroga, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 65/2011;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, la cauzione e l'uso dell'euro che abroga, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 885/2006;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e ss.mm.ii.;

Decisione CE di esecuzione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Sardegna (PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5893 del 19.08.2015;

Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015 che approva il Programma di sviluppo rurale della Regione Sardegna (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016);

Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);

Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 - Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione) e ss.mm.ii.;

Legge 23 dicembre 1986, n. 898 - Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo e ss.mm.ii (legge n 300/2000);

Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e ss.mm.ii.;

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 – Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Decreto MIPAAF 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della PAC 2014-2020;

Decreto MIPAAF 08 febbraio 2016, n. 3536 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Decreto MIPAAF 25 gennaio 2017, n. 2490 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 - Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.;

Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii.;

Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 "Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa".

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";

Determinazione dell'AdG n. 10409-351 del 12.07.2016 concernente "Documento di indirizzo sulle procedure di attuazione del PSR Sardegna 2014/2020" e ss.mm.ii.;

Decisione adottata dalla "Cabina di regia della programmazione unitaria" del 28.02.2017 – Sessione 2 – Priorità strategica "3 – Competitività delle imprese";

Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL del 09/06/2020 n. 326 di approvazione del bando in oggetto;

Deliberazione n. 51/56 del 18.12.2019 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna è stato approvato un atto di indirizzo concernente l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014-2020 ed in particolare la delega ai GAL per la ricezione, istruttoria e controllo delle domande di pagamento, presentate da beneficiari pubblici e privati a valere sui bandi a regia GAL;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 17994/586 del 17 settembre 2020 concernente la "Delega ai GAL delle attività di ricezione, istruttoria e controllo amministrativo delle domande di pagamento – Approvazione schema di convenzione";

Convenzione stipulata tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna in data 10 luglio 2020 che disciplina il trattamento delle domande di sostegno e delle domande di pagamento e le attività ad esse correlate;

1° atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 10 luglio 2020 tra Argea Sardegna e la Regione Sardegna riguardante la delega di funzioni relativa alla misura 19 del PSR 2014-2020;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e della Riforma Agro-pastorale del 08 novembre 2019, n.2512/DecA/51 concernente le riduzioni ed esclusioni da applicare ai Bandi a regia GAL sottomisura 19.2 con VCM validato o in corso di validazione da parte dell'Organismo Pagatore AGEA alla data del 2 luglio 2019;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 427/DecA/4 del 3 febbraio 2021 concernente la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2018;

Determinazione dell'Autorità di Gestione n.158 protocollo n. 5790 del 24/03/2021 concernente la delega al Direttore pro-tempore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, in qualità

di Responsabile della Misura 19 del PSR 2014/2020, delle funzioni per le attività delegate dall'Atto aggiuntivo alla Convenzione tra l'Organismo Pagatore Argea Sardegna e la Regione Sardegna.
 Convenzione tra ARGEA Sardegna e il GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari di delega delle funzioni, Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020 CLLD;
 Manuale delle procedure attuative della Misura 19 sotto misura 19.2 interventi a bando pubblico GAL modificato con determinazione n. 0011093 del 07/06/2021;
 Decreto n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 "Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale" e successive disposizioni attuative;
 Nota del Direttore del Servizio Sviluppo dei territori e delle Comunità Rurali del 13/10/2021;
 Determina della Direttrice del GAL n. 64 del 27/10/2021 di approvazione del bando;
 Delibera di presa d'atto del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 338 del 27/10/2021

Art. 3. Beneficiari

Beneficiari del presente bando sono le micro e piccole imprese non agricole che operano (sede operativa dell'attività extra-agricola) nell'area dei 22 comuni LEADER del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e con sede Legale nelle zone rurali della Sardegna (aree A, B, C, D).

Le micro e piccole imprese sono quelle definite nella Raccomandazione della Commissione Europea n. C (2003) 1422 del 6.5.2003 che adotta le definizioni seguenti:

- microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Art. 4. Risorse disponibili

Risorse finanziarie Pubbliche totali messe a bando	Contributo massimo concedibile per singolo progetto
€ 485.778,60	€ 100.000,00

Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie da economie, riprogrammazioni del piano finanziario autorizzate dalla Regione e/o ulteriori stanziamenti di risorse già disponibili sulla stessa operazione, queste saranno utilizzate per lo scorrimento delle domande comprese in graduatoria, ammissibili ma non finanziabili con l'attuale dotazione finanziaria, fino alla scadenza di tre anni a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria.

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'intervento nella sua interezza così come approvato dal GAL sulla base degli elaborati progettuali presentati, pena la revoca del contributo, salvo che un costo totale inferiore consenta ugualmente la realizzazione di un intervento nel suo complesso coerente con le finalità del bando e con una fruibilità immediata (al momento del collaudo).

Art. 5. Livello ed entità del sostegno

Per la realizzazione degli interventi finanziabili è concesso un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale per la realizzazione degli interventi di miglioramento aziendale; l'intensità dell'aiuto è fissata nella percentuale dell'**80%** degli investimenti riconosciuti ammissibili.

La restante quota del 20% di spesa non coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del beneficiario.

Il sostegno è erogato alle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Art. 6. Interventi ammissibili

In coerenza con quanto previsto dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/2013, saranno ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti tipologie di investimento:

- a) costruzione o miglioramento di beni immobili; gli interventi di costruzione e ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida e le Schede tecniche realizzate dal GAL nell'ambito dell'azione di sistema sulla edilizia sostenibile nel Sulcis Iglesiente
- b) acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del bene. Corredi e materiale minuto (ad esempio, nel caso di attività ricettive, biancheria, tendaggi, televisori, ed altri) possono essere ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli investimenti (escluse le spese generali);
- c) spese generali direttamente collegate alle spese di cui alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo. Le tipologie di spese generali ammissibili sono le seguenti:
 - progettazione e direzione dei lavori;
 - compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi gli studi di fattibilità connessi al progetto proposto. Gli studi di fattibilità comprendono le valutazioni ambientali. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo dei sovrascritti punti a) e b);
 - altre spese necessarie alla realizzazione del progetto: spese per consulenza tecnica;
 - spese per garanzie fideiussorie e per la tenuta del c/c;
- d) investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti web e altre soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali. Per gli investimenti che beneficiano di altre agevolazioni (ad esempio sgravi fiscali, tariffe incentivanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ...) per la normativa relativa alla non cumulabilità dei contributi pubblici, il richiedente deve rinunciare alle altre agevolazioni se vuole beneficiare del contributo GAL. Non sono ammissibili gli interventi che l'impresa deve realizzare per rispondere ai requisiti minimi di legge già vigenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Interventi ammissibili.

- a) Investimenti di tipo edilizio: Miglioramento, recupero, riqualificazione di fabbricati e manufatti aziendali. Per le opere edili (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, impianti, ...), devono essere presentati progetti sottoscritti da tecnici abilitati, corredati da: disegni, relazione tecnica descrittiva, computo metrico analitico redatto a prezziario regionale. Gli interventi di

ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dai manuali realizzati dal GAL nell'ambito dell'azione di sistema sulla edilizia sostenibile nel Sulcis Iglesiente. Non sono ammissibili le spese di demolizione.

- b)** Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature mobili comprese quelle informatiche (es. hardware, macchine e/o attrezzature per attività turistica, commerciale ed artigianale, ecc);
- c)** Acquisto di arredi funzionali all'attività d'impresa.
- d)** Acquisto di veicoli stradali se coerenti con il progetto di filiera/rete esclusivamente per quanto riguarda:
 - veicoli specificamente attrezzati (autoveicoli refrigerati, autoveicoli attrezzati a negozio e simili);
 - furgoni con caratteristiche non di lusso, con carrozzeria furgonata metallica chiusa non finestrata e con massimo tre posti;
 - autocarri cassonati con caratteristiche non di lusso, con massimo tre posti.
- e)** Acquisto o acquisizione di attrezzature fisse ed impianti (es. elettrico, igienico, idraulico o impianti ed attrezzature per attività turistica, commerciale ed artigianale, ecc.) compreso il costo di installazione.
- f)** **Impianti, dispositivi, interventi** che non modificano le strutture edilizie, specificamente dedicati **all'efficientamento energetico** del ciclo produttivo aziendale come da seguente elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - rifasamento elettrico, inverter ed adattamenti di quadri elettrici;
 - illuminazione a basso consumo energetico (installazione di sensori di presenza, di sistemi di controllo fotosensibile di regolazione dell'illuminazione in funzione della luce esterna, di temporizzatori per il funzionamento delle apparecchiature elettroniche, lampade a risparmio energetico);
 - apparecchiature per il controllo del riscaldamento e/o condizionamento (installazione di sonde interne ed esterne, depressimetri, termostati, quadri per il controllo centralizzato); impianti di ventilazione a doppio flusso con recupero di calore, scambiatori di calore ad entrata d'aria geotermica (detti anche a pozzo canadese), pompe di calore;
 - recupero di cascami termici (sfruttamento della temperatura residua da impianti aziendali) raffrescamento passivo e cappotto termico;
 - sistemi di cogenerazione e trigenerazione se finalizzati all'autoconsumo e per una potenza complessiva di 1 MW. Non sono ammessi investimenti con un risparmio inferiore a 0,50 kWh per euro investito, in spese ammissibili (escluse le spese generali). Gli investimenti per l'efficientamento energetico non possono superare il 25% della spesa ammessa.
- g)** Investimenti ammissibili per il risparmio idrico:
 - Impianti, macchinari e tecnologie che riducono il consumo idrico durante le fasi di processo.
 - Sistemi e tecnologie per il recupero ed il riutilizzo di acqua, al fine di ridurre il prelievo dall'esterno;
 - Sistemi di misura e di campionamento funzionali alla determinazione dei prelievi idrici e alla loro riduzione. Gli investimenti devono apportare un risparmio idrico pari almeno al 10% del consumo idrico totale
- h)** Investimenti finalizzati al miglioramento ed all'implementazione dei servizi offerti ai turisti e a persone con disabilità/difficoltà motorie, specificatamente in ottica di sviluppo della conoscenza dei prodotti agroalimentari e artigianali del territorio al fine di incrementare la

disponibilità sul mercato, con evidenti ricadute positive sul tessuto economico e produttivo del territorio, tra cui a titolo di esempio non esaustivo:

- Creazione di nuovi servizi o implementazione di servizi già esistenti quali centri benessere, spa, sale riunioni, sale di degustazione, servizio Wi-Fi, area per la manutenzione delle biciclette;
- Acquisto attrezzature per l'attività outdoor quali ad esempio biciclette, e-bike;
- Interventi di allestimento/miglioramento delle aree destinate all'accoglienza dei clienti, alla ristorazione o al pernottamento solo se nel rispetto delle tradizioni culturali ed edilizie locali;
- Interventi riservati a target di clienti con esigenze specifiche finalizzati al miglioramento del servizio quali allestimenti per sordi (es. cuscini a vibrazione), implementazione di strumentazione e attrezzature informatiche per ipovedenti e retinopatici (es. e-book con applicazione per la lettura),
- Allestimenti e/o arredi che utilizzano la comunicazione aumentativa per facilitare l'accesso a persone con disturbi cognitivi, ausili per seduta ed alzata di disabili ed anziani, ect...
- I servizi a favore dei turisti, ove possibile, dovranno essere pubblicamente accessibili (anche a pagamento), e non riservati esclusivamente ai propri clienti.

Nella descrizione del Progetto Integrato, tali investimenti dovranno essere coerenti con l'obiettivo del Progetto Integrato e giustificati anche attraverso lo scambio di prodotti/servizi tra i partecipanti al progetto stesso (es. accordi tra partecipanti per visite presso le imprese agricole o di trasformazione, altro).

- i) Acquisto e realizzazione di software funzionali all'attività dell'impresa;
- j) Spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, acquisizione e sviluppo di programmi informatici, diritti d'autore e marchi commerciali connessi alla realizzazione dei sopra indicati investimenti materiali, spese per la concessione di garanzie nella misura massima del 10%. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute fino alla concorrenza del 5%.

Interventi Non Ammissibili

- IVA e altre imposte e tasse. L'IVA non costituisce in nessun caso spesa ammissibile. In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA.
- Spese e oneri amministrativi, canoni e spese di allacciamento alla rete elettrica, idrica, gas, telefonica;
- Acquisto di un immobile già in possesso e/o in uso da parte dell'impresa richiedente;
- Acquisto di terreni, fabbricati e strutture esistenti salvo quanto indicato nelle spese ammissibili;
- Acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- Acquisto di fabbricati destinati alla demolizione;
- Acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche, diritti;
- Acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;

- Investimenti riferiti a fabbricati destinati ad uso abitativo, compresi quelli destinati al personale di custodia;
- Investimenti destinati ad adeguamenti a normative vigenti, cogenti e i cui termini di regolarizzazione risultino scaduti;
- Investimenti destinati alla produzione di energia elettrica eccedente l'autoconsumo;
- Spese per progetti di promozione e ricerca investimenti realizzati direttamente dal beneficiario (lavori in economia);
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Costi di leasing.

Al riguardo si chiarisce che non sono considerati investimenti di sostituzione, e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di un fabbricato a seguito della completa demolizione di uno già esistente di almeno 30 anni di vita;
- recupero o ristrutturazione di un edificio per il quale le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- ristrutturazione di un edificio che comporti un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%;
- ristrutturazione di un edificio che comporti la bonifica dall'amianto;
- realizzazione di lavori edili di adeguamento di fabbricati necessari e funzionali all'installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- realizzazione di lavori edili funzionali all'installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati e/o acquisto di macchinari, impianti o attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase precedente l'investimento, ovvero che consentano di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione si intendono quelle definite dal comma 1 dell'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia di cui al D.P.R. 380/01.

Gli investimenti, per poter essere considerati ammissibili, devono essere conformi alla normativa comunitaria applicabile agli stessi. I macchinari e le attrezzature devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previsti nell'allegato V del Decreto L.gs n. 81/08.

Inoltre, non possono beneficiare del sostegno gli interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto, al medesimo titolo, contributi pubblici.

Art. 7. Requisiti di ammissibilità

a) Ambito territoriale

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione della presente operazione è rappresentato dai 22 comuni dell'area del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. Si specifica che il beneficiario può avere sede legale fuori dal territorio del GAL, purché la sede operativa e l'oggetto della richiesta di sostegno siano collocati nel territorio GAL e ossia nel territorio dei seguenti comuni:

Comune	Classificazione
Buggerru	D1
Carloforte	D1
Domusnovas	D2
Domus de Maria	D2
Fluminimaggiore	D1
Giba	D1
Gonnesa	D2
Masainas	D1
Nuxis	D1
Perdaxius	D1

Comune	Classificazione
Pula	D2
Piscinas	D2
San Giovanni Suergiu	D2
Santadi	D1
Sant'Anna Arresi	D2
Sant'Antioco	D1
Siliqua	C2
Teulada	D1
Tratalias	D1
Vallermosa	C1
Villamassargia	D2
Villaperuccio	D2

b) Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

Il beneficiario al momento della presentazione della domanda di sostegno deve essere titolare di una micro o piccola impresa non agricola.

Ai fini del presente bando la micro o piccola impresa non agricola deve possedere i seguenti requisiti:

- iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- essere obbligatoriamente un partecipante diretto di un progetto di filiera PIF/PIRT che ha raggiunto il punteggio minimi di 60 punti;
- avere costituito/aggiornato il fascicolo aziendale sul SIAN.

c) Condizioni di ammissibilità relative alla domanda

Gli investimenti finanziati **non devono riguardare** la creazione o il sostegno di attività il cui prodotto sia incluso nell'Allegato I del Trattato (non deve trattarsi di prodotto agricolo);

Gli investimenti devono rispettare il massimale previsto per gli aiuti "de minimis" di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013, che prevede un limite complessivo di aiuti "de minimis", concessi ad una "impresa unica", come definita dall'articolo 2, comma 2 del regolamento, non superiore a € 200.000,00 (euro duecentomila/00) nell'arco di tre esercizi finanziari (esercizio finanziario in corso e i due precedenti).

Nel calcolo del massimale di cui sopra, rientrano anche gli aiuti concessi ai sensi dei seguenti regolamenti:

- Reg. (UE) 1408/2013 "de minimis" agricolo;
- Reg. (UE) 717/2014 "de minimis" pesca;
- Reg. (UE) 360/2012 "de minimis" SIEG (Servizi di interesse economico generale);

In caso di superamento del massimale previsto, non potrà essere concesso l'aiuto neppure per la parte di contributo che eventualmente non ecceda tale massimale;

d) Ulteriori condizioni

Gli investimenti proposti devono rientrare nell'ambito di un progetto di filiera (PIF) o di un progetto di rete territoriale (PIRT) e devono rispettare le seguenti ulteriori condizioni:

Il progetto integrato si realizza attraverso:

Il progetto integrato si realizza attraverso:

- la sottoscrizione di un Accordo tra tutti gli operatori che intendono presentare domanda di finanziamento su una specifica filiera produttiva o artigianale;
- la dimostrazione del raggiungimento, attraverso la realizzazione del progetto integrato, di concreti obiettivi di sviluppo dell'impresa, legati al consolidamento delle aziende, al miglioramento dei processi produttivi, all'introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto;
- il rispetto, da parte di ciascuna impresa inserita nel progetto di filiera, delle condizioni specifiche definite dall'operazione di riferimento (4.1.1 - 4.2.1 – 6.4.1)
- rispetto della coerenza progettuale del PIF e/o del PIRT che, sia nella sua interezza che negli interventi realizzati dai soggetti aderenti, dovrà rispettare la normativa comunitaria sullo Sviluppo Rurale, delle OCM e del PSR Sardegna 2014-2020;
- raggiungimento, da parte di ogni singola domanda di sostegno, di un punteggio minimo di 60 punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect...) e di 40 punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari. In ogni caso il contributo non potrà essere liquidato qualora l'intervento realizzato non sia coerente con gli obiettivi dichiarati in fase di presentazione della domanda di sostegno;

- nel caso di interventi di sostegno richiesti da forme associative di qualsiasi natura, la durata minima prevista della forma associativa richiedente deve essere almeno pari alla durata del vincolo di destinazione delle opere finanziate;
- rispetto degli standard previsti dalla legislazione in materia di sicurezza per i lavoratori, ambiente, igiene e benessere degli animali;
- ai fini di quanto previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (dal momento della liquidazione del saldo) di 5 anni ovvero 7 anni dal momento del rilascio della Domanda di Sostegno;
- gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili con quanto previsto dalle Linee Guida sull'edilizia sostenibile realizzati dal GAL e devono rispettare le prescrizioni di questi ultimi;
- Gli interventi dovranno garantire una sostenibilità economica e sociale oltre il periodo minimo di impegno previsto dall'art. 71 del reg. (UE) N. 1303/2013;
- Al fine di garantire l'impegno legato al mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti il beneficiario deve avere la disponibilità giuridica dei terreni nei quali intende effettuare gli investimenti, al momento della presentazione della domanda di sostegno e, nel caso di immobili non in proprietà, per una durata residua pari ad almeno 7 anni. Il titolo di possesso dovrà essere regolarmente registrato e inserito nel fascicolo aziendale. Nel caso di altro titolo di possesso diverso dalla proprietà sarà necessario produrre regolare autorizzazione del proprietario, o del comproprietario, a realizzare l'intervento. Il titolo di possesso, inoltre, oltre ad essere regolarmente registrato e inserito in fascicolo, dovrà riportare una durata residua utile a dimostrare il rispetto del vincolo del mantenimento della destinazione d'uso dell'investimento per almeno 5 anni dalla conclusione dell'operazione (pagamento finale). Nel caso in cui la durata residua non sia sufficiente a garantire il rispetto dell'impegno, il beneficiario dovrà provvedere ad aggiornare il relativo contratto e il proprio fascicolo aziendale.
- gli interventi di ristrutturazione immobiliare devono essere compatibili e devono rispettare le prescrizioni delle Linee Guida sull'edilizia sostenibile del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari;

Art. 8 Criteri di selezione

I criteri di selezione per la valutazione della domanda al fine dell'attribuzione del punteggio e compilazione della graduatoria sono i seguenti:

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
A) Caratteristiche del proponente e localizzazione	A.1) Localizzazione degli investimenti *i punteggi sono cumulabili	Comuni ricadenti in aree C1-D1	3	5
		Comuni ricadenti in aree C2-D2	2	
		Localizzazione prevalente dell'azienda agricola in Aree naturali protette e/o in siti Natura 2000	2	
	A.2) Giovani imprenditori: l'intervento è proposto da: giovane (persona di età compresa tra 18 e 41 anni non compiuti) oppure società nelle quali almeno il 50% dei soci (del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da giovani di età inferiore ai 41 anni non compiuti)	Si	2,5	5

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	A.3) Donne: Priorità alle domande presentate da imprese agricole condotte da donne. società nelle quali almeno il 50% dei soci sia donna (50% del capitale sociale detenuto nel caso di società di capitali) sia costituito da donne; Società di persone con maggioranza di soci donne (per le società in accomandita valgono solo i soci accomandatari)	Si	2,5	
	A.4) Il proponente ha seguito percorsi di formazione sulle Linee 2A, 3A e 2B della Green & Blue Economy promossi dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari e dal FLAG Sardegna Sud Occidentale	Si	10	10
B) Qualità del progetto	B.1) Funzionalità dell'intervento nell'ambito del progetto integrato. Il criterio misura la capacità dell'intervento di contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti nel progetto integrato a cui è collegato.	Il piano di progetto è coerente e contribuisce al conseguimento di almeno uno degli obiettivi specifici del progetto integrato PIF/PIRT	15	15
	B.2) Sostenibilità economica del progetto proposto	Il piano di progetto dimostra una redditività futura capace di sostenere l'investimento proposto oltre i 7 anni dalla presentazione della domanda di sostegno	5	5

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	B.3) Innovazione tecnologica del progetto proposto	Il piano di progetto prevede l'introduzione di elementi di innovazione tecnologica che contribuiscono all'ammodernamento delle strutture produttive e sono integrati con la strategia di sviluppo del progetto integrato PIF/PIRT. Ad esempio l'acquisizione di nuovi macchinari e/o attrezzature o metodi produttivi che siano più efficienti rispetto a quelli tradizionali utilizzati dall'impresa.	5	10
		Il piano di progetto sviluppa azioni innovative e di integrazione tra i settori dell'agroalimentare e/o dell'artigianato tradizionale con i settori del turismo enogastronomico e dei servizi. Sono sviluppate azioni di collaborazione tra imprese dell'agroalimentare e dell'artigianato tradizionale del territorio del GAL.	5	
	B.4) Settori di diversificazione interessati dal progetto. In caso di diversi settori di diversificazione verrà attribuito il punteggio tenendo conto del settore di diversificazione principale.	Produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti non compresi nell'Allegato I del TFUE	10	10
		Creatività, cultura e turismo rurale	10	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		Artigianato innovativo	10	
		Bioeconomia	8	
		Servizi TIC	8	
		Ambiente e green economy	8	
	B.5) Complementarietà del progetto proposto con altre progettualità	Il piano di progetto prevede l'introduzione di nuovi prodotti/servizi che sono integrati con la strategia turistica del territorio del GAL (es. strada del Carignano del Sulcis, Cammino minerario di Santa Barbara, le Vie del Sale e del Vento, il turismo balneare e marinaro ecc...)	10	10
C) Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bioarchitettura nel Sulcis Iglesiente. <i>Per gli interventi di edilizia residenziale qui elencati vale la soglia del limite</i>	C.1) Adozione di sistemi di Edilizia Sostenibile, secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Recupero di strutture esistenti tramite interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo >60% Rispetto del criterio 1.1.b delle Schede tecniche	5	15
		Utilizzo di materiali naturali della bioedilizia in misura >al 40%. Rispetto del criterio 1.2 delle Schede tecniche	2	
		Utilizzo di risorse provenienti dalla filiera territoriale della Sardegna >al 30% Rispetto del criterio 1.3 delle Schede tecniche	5	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
<i>minimo di 10 Punti sul totale di 25 Punti da raggiungere su questo criterio.</i>		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo invernale >15%/>40% Rispetto del criterio 1.4.a delle Schede tecniche	1	
		Impiego di soluzioni bioclimatiche per la climatizzazione naturale degli edifici nel periodo estivo. il parametro è soddisfatto se sono presenti i seguenti criteri: Presenza di ventilazione trasversale per l'ottimizzazione del raffrescamento notturno o sistemi di scambiatore terra aria; Sistemi di schermatura solare; Elevato sfasamento termico dell'involucro (>10h); presenza di elevata capacità termica areica dell'involucro interno (>40 kJ/m ² K) per assorbimento carichi interni. Rispetto del criterio 1.4.b delle Schede tecniche	1	
		Miglioramento del livello di comfort indoor (Acustico / Qualità dell'aria) Miglioramento del comfort acustico rispetto alla normativa vigente. Classe II e I. Qualità dell'aria: Ventilazione meccanica controllata presente -elevata	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		permeabilità del vapore acqueo. * Il punteggio verrà attribuito se presente almeno uno dei criteri. Rispetto del criterio 1.5 delle Schede tecniche		
	C.2) Elevata efficienza energetica degli edifici aziendali (da ristrutturare o costruire ex novo) secondo quanto previsto nelle Linee Guida per l'edilizia sostenibile del GAL Sulcis.	Il progetto prevede la realizzazione di impianti con elevati livelli di efficienza energetica. Misurazione dell'indice di prestazione energetica globale non rinnovabile. Percentuale di riduzione >70% Rispetto del criterio 2.1.delle Schede tecniche	2	5
		Il progetto prevede interventi relativi alla realizzazione dell'involucro edilizio energeticamente efficientato ed efficiente con l'utilizzo di prodotti prevalentemente naturali e provenienti dalla Sardegna per una misura >50%. Rispetto del criterio 2.2.a delle Schede tecniche	1	
		Il progetto prevede interventi di sostituzione di componenti edilizi opachi e trasparenti in misura > al 30%. Rispetto del criterio 2.3 delle Schede tecniche	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
		Il progetto prevede l'impiego di energie rinnovabili verso livelli nZEB in ambito mediterraneo. Presente >90%. Rispetto del criterio 2.4 delle Schede tecniche	1	
	C.3) Interventi che determinano risparmio idrico	Il progetto prevede la realizzazione di impianti per il risparmio idrico. Il criterio è soddisfatto se sono presenti almeno uno dei due elementi: sistemi di erogazione a risparmio idrico >80%; Impianto di potabilizzazione. Rispetto del criterio 3.1. delle Schede tecniche	2	3
		Utilizzo sistemi di recupero/riciclo e di accumulo idrico. rispetto del criterio 3.4.delle Schede tecniche.	1	
	C.4) Interventi che prevedono la tutela/valorizzazione paesaggistica e di sostenibilità territoriale	Il progetto prevede l'utilizzo di tecnologie e di materiali che si riferiscano alle tradizioni locali per tutti gli elementi visibili dall'esterno, Rispetto del criterio 4.1 delle Schede tecniche	2	2
	C.5) Mobili ed attrezzatura preferibilmente di	Mobili arredi ed attrezzatura prive di	1	

Principio di selezione	Criterio di selezione	Specifiche	Punti	Punteggio massimo attribuibile
	provenienza regionale ed ecologici inteso come da CAM	sostanze nocive come da art. 321 dei CAM		5
		Mobili arredi ed attrezzatura che usano prevalentemente risorse e materiali naturali rinnovabili	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura che garantiscono disassemblabilità a fine ciclo vita.	1	
		Il progetto prevede l'acquisto di mobili, arredi ed attrezzatura di produzione artigianale basata sull'utilizzo di materiali locali della Sardegna e prodotti sul territorio regionale	2	
TOTALE				100

Il punteggio massimo attribuibile per domanda è pari a 100 punti. La domanda è finanziabile se ottiene un punteggio minimo di **60** punti per le domande che prevedono interventi di tipo infrastrutturale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, impianti, ect...) e di **40** punti per le domande che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari e impianti.

La domanda di aiuto è finanziabile se:

- In caso di interventi infrastrutturali (nuova costruzione o ristrutturazione e/o adeguamento di immobili) ottiene un punteggio totale minimo pari ad almeno 10 punti nella sezione "C) Sostenibilità ambientale dell'investimento. Il criterio valuta la capacità dell'intervento di migliorare le performance ambientali dell'impresa coerentemente a quanto previsto nelle Linee guida per l'edilizia sostenibile e la bioarchitettura nel Sulcis Iglesiente". Se il punteggio ottenuto è inferiore a 10 punti sui 25 disponibili nella sezione C) l'intervento non sarà ritenuto ammissibile e finanziabile;

Al fine dell'attribuzione del punteggio relativa alla sezione C Sostenibilità ambientale dell'investimento" si devono consultare le Linee Guida e le Schede tecniche.

In caso di punteggio ex aequo, sarà data precedenza in graduatoria al progetto con il numero maggiore di soggetti che hanno frequentato percorsi nell'ambito della Green &Blue Economy Linea 2A e 3A e Linea 2B e 3B del FLAG SSO FSE 2014/2020.

Se sussistesse una condizione di ex aequo, sarà considerato quale elemento discriminante l'ordine cronologico di arrivo della domanda.

TERZA PARTE DEL BANDO

La terza parte del bando contiene le indicazioni generali sulle procedure di presentazione delle domande per la presentazione del Progetto di Filiera e delle domande di sostegno e di pagamento delle singole misure.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1. Modalità di finanziamento

Il contributo in conto capitale concesso nelle singole Misure collegate al Progetto Integrato può essere erogato in **un'unica soluzione a saldo o in più quote nelle modalità sotto indicate.**

Anticipo

A richiesta del beneficiario, può essere erogata un'anticipazione nel limite massimo del 50% del contributo pubblico concesso, a seguito di dichiarazione di avvenuto inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa a favore dell'Organismo Pagatore ARGEA da parte di Enti Autorizzati. La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo anticipato e dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore.

Nel caso di erogazione in più quote per stato avanzamento lavori (SAL) sino a un massimo di tre acconti, dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di seguito specificato:

- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa
- 2° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa
- 3° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa

L'importo massimo complessivo riconoscibile in acconto non può superare l'80% del contributo totale concesso, fatta salva diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle azioni fissata nella decisione di finanziamento, fatta salva diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA.

Saldo finale

Il saldo del contributo sarà erogato a seguito dell'istruttoria finale una volta accertata la regolare esecuzione delle azioni previste dal progetto.

Art. 2. Modalità e spese ammissibili

Ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere verificata la ragionevolezza dei costi dichiarati. Per la dimostrazione della congruità e ragionevolezza dei costi proposti per la realizzazione delle azioni di progetto, il beneficiario deve fare ricorso ad uno dei seguenti metodi, adottato singolarmente o in maniera mista.

Prezzari

Ai fini della determinazione del contributo pubblico concedibile, la spesa massima ammissibile per le diverse voci di costo è determinata utilizzando il “Prezzario regionale per le opere pubbliche” integrato, per le tipologie di spese non comprese, dal “Prezzario dell’agricoltura della Regione Sardegna”. I prezzari di riferimento sono quelli vigenti al momento della presentazione del progetto.

I prezzari sono consultabili ai seguenti link:
<http://www.regione.sardegna.it/j/v/2595?s=2256&v=2&c=145&t=1>
<http://www.regione.sardegna.it/prezzario/>.

La verifica di congruità dei costi ammissibili relativi ad opere edili per le quali sia previsto un computo metrico estimativo può comprendere anche la voce relativa agli imprevisti.

Preventivi

Nel caso di acquisizione di beni materiali, impianti tecnologici, macchinari, attrezzature, componenti edili non a misura, non compresi nelle voci dei prezzari, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo. La comparazione delle offerte, ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N. 809/2014, dovrà essere fatta prendendo in considerazione l’importo totale di tutti i singoli beni descritti e sarà valutata congrua, ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR, quella con il prezzo complessivo più basso. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti in concorrenza tra di loro) e comparabili.

Al fine di consentire agli uffici istruttori la verifica della regolarità della procedura di raccolta delle offerte, tutti i preventivi prodotti dovranno contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni relative al fornitore:

- partita Iva e Codice Fiscale;
- indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo PEC e/o mail;
- eventuale sito internet.

Per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

Anche per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, ecc.) e le spese generali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l’incarico, in base non solo all’aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all’affidabilità del fornitore, è necessario che vengano presentate tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un’accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. La scelta del soggetto cui affidare l’incarico può

essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato. In tal caso, per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate dall'Amministrazione Regionale, dallo Stato o dalla Commissione Europea. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro. Una spesa, per essere considerata ammissibile, deve essere eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata

Spese generali

Al fine di addivenire alla scelta del soggetto cui affidare l'incarico, per una comparazione costo-qualità della prestazione, è necessario presentare tre differenti offerte. Le tre offerte dovranno contenere i costi e le informazioni essenziali del fornitore pertinenti per il relativo incarico (elenco delle attività eseguite, curriculum, modalità di esecuzioni del progetto quali piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione).

Ove, in seguito ad accurata indagine di mercato, non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, è necessario predisporre una dichiarazione in cui si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire il servizio oggetto di finanziamento, allegando specifica relazione descrittiva di un tecnico qualificato.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario giornaliero dei consulenti da utilizzare, facendo riferimento alle tariffe adottate dalla Amministrazione Regionale, Statale o dell'Unione Europea. In particolare, ai fini della valutazione di congruità dei prezzi praticati dai professionisti, può essere utilizzato il confronto tra preventivi oppure la valutazione in conformità al Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 del Ministero della Giustizia (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria).

Ammissibilità delle spese sostenute

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Prima della liquidazione del saldo sarà acquisito ogni documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, esplicitati su colonne differenziate

sia con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva che dei prezzi riportati in fattura, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita. Le fatture e/o gli altri documenti probatori di spesa, devono essere esplicitamente riferiti ai lavori di cui ai computi metrici approvati.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In linea generale sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno, fatte salve le spese generali propedeutiche alla presentazione della domanda stessa, effettuate nei 24 mesi precedenti e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità e le valutazioni ambientali ed economiche.

Il richiedente è tenuto a comunicare al GAL, l'eventuale avvio dei lavori anche qualora esso avvenga dopo la presentazione della domanda e prima della conclusione del procedimento di istruttoria e concessione del sostegno.

In tal caso, ai fini della tracciabilità delle spese, il richiedente dovrà ottenere dal GAL il Codice CUP provvisorio da indicare nei giustificativi di spesa e pagamento.

Tracciabilità delle spese

Ai fini della tracciabilità delle spese il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare un'apposita codifica contabile.

A tale scopo su tutti i documenti di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) e pagamento deve essere riportato il CUP (Codice Unico di Progetto) rilasciato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il CUP è richiesto dal GAL al momento dell'approvazione della domanda di sostegno e comunicato al beneficiario con il provvedimento di concessione del finanziamento.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto.

Tutti i giustificativi dei pagamenti devono avere la data antecedente a quella della domanda di pagamento.

Il pagamento effettivo di un documento di spesa (fattura o documento contabile avente forza probante equivalente) può essere comprovato anche da più documenti giustificativi di pagamento (nel caso in cui l'importo del documento di spesa non venga pagato in un'unica soluzione).

Pagamenti ammissibili

Sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa (fatture o documenti probatori equivalenti) per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba).

In allegato ai documenti di spesa, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato.

Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa.

In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. Nel caso in cui l'estratto conto non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca o dalla lista movimenti desunta dall'home banking. Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Amministrazione Regionale.

La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...).

b) Pagamenti effettuati tramite il modello F24

Si tratta dei pagamenti relativi alle ritenute fiscali.

In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

c) Pagamento tramite finanziaria

Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso al fornitore del bene oggetto del contributo, dall'istituto che eroga il prestito, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso all'istituto erogatore del prestito
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, oltre alla fattura di acquisto, il beneficiario deve produrre la seguente documentazione:

- contratto di finanziamento, in cui si rilevano le condizioni di cui sopra;
- documentazione comprovante il pagamento della fornitura da parte della finanziaria a favore del fornitore (es. estratto conto del fornitore).

Pagamenti in valuta diversa dall'euro

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento.

Pagamenti non ammissibili

Non sono ammissibili a rendicontazione i documenti di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati con modalità diverse da quelle su specificate o per contanti;

- i pagamenti siano stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Qualora un documento di spesa sia stato pagato in parte con una modalità ammissibile ed in parte con una modalità non ammissibile (es. 50% con bonifico e 50% per contanti) oppure sia stato prodotto il giustificativo di pagamento solo per una parte dell'importo totale del documento di spesa (es. fattura per la progettazione pagata al professionista con bonifico, ma per la quale non viene presentato l'F24 relativo al versamento della ritenuta d'acconto), il documento di spesa in questione è comunque ammissibile a rendicontazione per l'importo regolarmente giustificato.

Conservazione dei documenti giustificativi

I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

Ai fini dei necessari controlli, è previsto che il beneficiario autorizzi l'istituto di credito ad esibire gli estratti conto a richiesta dell'Organismo Pagatore e/o dell'ADG Sardegna.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia disponibile può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Salvo i casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci. Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture o documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente.

Modalità di esecuzione delle opere

I lavori devono essere eseguiti secondo la modalità di seguito riportata.

Lavori affidati ad un'impresa esterna

Si tratta di una modalità applicabile a tutte le tipologie di lavori e consiste nell'affidamento di un'opera ad un'impresa esterna che la realizza "chiavi in mano" (tutti materiali necessari per realizzare i lavori sono acquistati direttamente dall'impresa).

Una stessa opera può essere ovviamente realizzata anche da più imprese specializzate, ad esempio per un fabbricato il beneficiario può avvalersi di un'impresa per i lavori edili e di un'altra impresa per gli impianti elettrici.

I documenti di spesa da produrre per la rendicontazione sono le fatture emesse dall'impresa esecutrice. L'importo massimo ammissibile risulta quello derivante dall'applicazione delle voci di costo del computo metrico approvato. In sede di stato finale verrà ammessa a liquidazione la minore spesa tra le fatture e la contabilità dei lavori.

Lavori per i quali il beneficiario acquista i materiali affidando ad impresa esterna la sola esecuzione.

In questo caso il beneficiario si rivolge ad una impresa esterna per la sola manodopera, pertanto i documenti da produrre ai fini della liquidazione del contributo sono le fatture di acquisto dei materiali e quelle rilasciate

dall'impresa che ha fornito la manodopera. L'importo da ammettere a liquidazione sarà la minore spesa tra la somma delle fatture e la contabilità dei lavori, elaborata utilizzando le voci di costo dei prezzi regionali compreso l'utile d'impresa.

Art. 3. Durata dei Progetti

I progetti devono essere avviati, a pena di esclusione, entro **6 (sei) mesi** dalla data del provvedimento di concessione del sostegno e devono essere conclusi e rendicontati con domanda di pagamento a saldo entro **9 mesi dalla data di concessione del contributo** per gli interventi che prevedono solo l'acquisto di beni mobili, o entro **12 mesi dalla data di concessione del contributo**, per gli interventi che prevedono la realizzazione di lavori opere e impianti tecnologici. I progetti devono essere chiusi, rendicontati e pagati da ARGEA entro il **31 dicembre 2024**, nel rispetto della tempistica di chiusura e rendicontazione della programmazione 2014-2020.

Art. 4. Soggetti responsabili dell'attuazione

I Soggetti responsabili dell'attuazione del bando in oggetto sono:

1. Il **GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari**, predispone, pubblica, riceve, istruisce, seleziona e controlla il Progetto Integrato PIF / PIRT e le domande di sostegno collegate nelle singole misure.
Il GAL riceve, istruisce, seleziona e controlla anche le domande di pagamento.
 2. La **commissione di valutazione** del Progetto Integrato e delle domande di sostegno collegate è nominata dal GAL e composta da un numero dispari di componenti. I componenti della Commissione, anche esterni, devono essere in possesso di competenze ed esperienza adeguata e certificata da curriculum sulle tematiche oggetto del bando. I componenti della Commissione di valutazione devono garantire di non essere soggetti a conflitto di interessi in relazione alle proposte da esaminare. I lavori della Commissione devono concludersi entro 90 giorni dalla data del provvedimento di nomina.
- L'**Autorità di Gestione**, il Servizio sviluppo dei territori e delle comunità locali responsabile della Misura 19 del PSR Sardegna 2014/2020.
 - L'**Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ARGEA** - Organismo Pagatore, soggetto autorizzato al pagamento degli aiuti.

Art. 5. Procedura di presentazione del Progetto Integrato e delle domande di sostegno

Così come previsto dal decreto Assessoriale n. 2899 Dec A 47 del 1 ottobre 2021 ("Disposizioni in materia di attuazione delle strategie di sviluppo locale") i GAL sono stati autorizzati alla immediata pubblicazione dei bandi previsti dai Piani di Azione, per i quali il Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali ha trasmesso la richiesta di validazione dei relativi VCM all'OP ARGEA, nelle more del completamento, da parte di quest'ultima, delle attività di verifica e validazione dei VCM.

In ottemperanza di quanto sopra indicato il GAL procede, pertanto, alla pubblicazione del presente bando attivando, così come indicato, una procedura in due fasi, come riportato a seguire.

PRIMA FASE - Manifestazione d'interesse Progetto Integrato

La prima fase consiste nella presentazione al GAL, della manifestazione di interesse del Progetto Integrato, corredata di tutta la documentazione richiesta, ovvero:

- Allegato 1 - Manifestazione d'interesse
- Allegato 2 - Accordo di filiera/rete
- Allegato 3 - Progetto integrato PIF/PIRT
- Allegato 4 - Dichiarazione sostitutiva dei punteggi.

Solamente le aziende che parteciperanno alla manifestazione d'interesse con la sottoscrizione dell'Accordo e del Progetto Integrato potranno partecipare, alla successiva seconda fase e ossia alla presentazione delle domande di sostegno sulle singole Misure.

Ricevibilità, Istruttoria e approvazione Graduatoria Progetti Integrati

Il soggetto capofila presenta al GAL la manifestazione di interesse corredata dal Progetto Integrato, dall'accordo di filiera e dall'eventuale atto costitutivo dell'ATI. Per i richiedenti che rivestono forma

giuridica collettiva, oltre alla documentazione sopra elencata, sarà necessario produrre la delibera dell'organo societario competente nel quale siano richiamati:

- l'atto costitutivo e lo statuto;
- gli estremi di iscrizione ai registri della C.C.I.A.A. nella relativa sezione di appartenenza;
- l'approvazione formale del progetto;
- l'incarico formale in capo al legale rappresentante per avanzare la domanda di finanziamento e per adempiere a tutti i successivi atti formali;
- l'assunzione di tutti gli impegni specificati nel modello di domanda;
- la dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici, a qualsiasi titolo concessi da norme nazionali, regionali e comunitarie per gli investimenti previsti nel Progetto Integrato e di cui al presente bando.

Il GAL ricevuta la manifestazione d'interesse del Progetto Integrato procede alla valutazione di ricevibilità dello stesso da parte.

La valutazione di ammissibilità verrà effettuata da un'apposita commissione di valutazione nominata dal Direttore del GAL.

La Commissione verifica la rispondenza del progetto a quanto previsto dal bando, il possesso dei requisiti di ammissibilità, la fattibilità degli interventi proposti e la loro conformità con gli obiettivi del progetto e delle misure interessate.

La Commissione si riserva la facoltà di richiedere formalmente, al soggetto capofila, documentazione integrativa o chiarimenti eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'accordo e del progetto. In tale ipotesi, i documenti o chiarimenti dovranno essere forniti entro 10 giorni, calcolati dalla data di ricevimento della richiesta, pena la decadenza dell'istanza.

Il Progetto Integrato è approvato se raggiunge un punteggio minimo di 60 punti, secondo i criteri di valutazione, previsti nella Parte I art. 8 "Modalità di valutazione del PIF - PIRT" di del bando.

La fase istruttoria si chiude con la proposta di approvazione o di diniego del Progetto Integrato al Direttore del GAL che provvederà a ratificare la proposta con proprio provvedimento.

L'esito dell'istruttoria del Progetto Integrato verrà comunicato al soggetto capofila entro 10 giorni dalla data del provvedimento di approvazione o di diniego.

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse del Progetto Integrato

I beneficiari che intendono presentare la manifestazione d'interesse del Progetto Integrato a valere sul presente bando, dovranno obbligatoriamente, **pena la mancata possibilità di poter presentare la domanda di sostegno nella seconda Fase**, presentare la manifestazione di interesse del progetto Integrato e gli allegati, come da format allegato, dal **29 ottobre 2021 al 10 febbraio 2022 alle ore 24:00**.

Le manifestazioni di interesse devono pervenire al GAL perentoriamente entro i termini di apertura e chiusura sotto riportati, con una delle seguenti modalità:

1. spedizione a mezzo raccomandata A/R al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari, Via Aldo Moro, 6 09010 Masainas. La manifestazione di interesse con tutta la documentazione allegata deve essere in plico chiuso. All'esterno del plico devono essere riportati i dati identificativi del mittente e la dicitura "Partecipazione Manifestazione d'interesse PIF/PIRT PSR SARDEGNA 2014/2020" Farà fede la data di spedizione.

2. invio tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo e-mail: galsulcisiglesiente@pec.it specificando nell'oggetto la dicitura "Partecipazione Manifestazione d'interesse PIF/PIRT PSR SARDEGNA 2014/2020." Qualora gli allegati dovessero superare i limiti consentiti per l'invio tramite PEC, sarà possibile fare richiesta di trasmissione in più parti o tramite modalità che dovranno essere concordate ed esplicitamente approvate dal GAL tramite comunicazione scritta a mezzo PEC.

SECONDA FASE – Presentazione Domande sulle singole Misure

La seconda fase consiste nella presentazione delle domande di sostegno sulle singole Misure (4.1.1, 4.2.1 e 6.4.1) e esclusivamente da parte di partecipanti diretti ad un Progetto Integrato approvato e solo dopo che il soggetto capofila ha ricevuto da parte del GAL la comunicazione relativa alla conclusione positiva della fase istruttoria.

Le domande di aiuto devono essere presentate dai singoli partecipanti al Progetto Integrato secondo le seguenti due modalità:

1) Bando dematerializzato sul SIAN:

qualora il VCM sia stato convalidato da parte dell'Agenzia Argea Sardegna e sia stato possibile caricare il bando dematerializzato sul sistema, la domanda di sostegno dovrà essere presentata, corredata da tutta la documentazione richiesta, direttamente sul sistema SIAN, essere caricate sulla piattaforma SIAN, secondo le procedure previste nelle Parte terza di questo bando e secondo le tempistiche che verranno comunicate dal GAL;

oppure

2) Bando NON dematerializzato sul SIAN

Presentazione della domanda quale manifestazione d'interesse a partecipare alla singola Misura, corredata da tutti gli allegati previsti per la misura, tramite Pec o mezzo raccomandata a/r, con le stesse modalità sopra descritte per la manifestazione d'interesse della prima fase.

Le domande presentate secondo questa modalità dovranno poi comunque, una volta validato il VCM e dematerializzato il bando sul SIAN, essere caricate sulla piattaforma SIAN secondo le procedure previste nelle Parte terza di questo bando e secondo le tempistiche che verranno comunicate dal GAL.

Modalità di valutazione delle domande di sostegno sulle singole misure

La selezione delle domande e la concessione del sostegno avverrà successivamente al caricamento sul sistema SIAN delle stesse e sulla base di una procedura valutativa con procedimento "a graduatoria" in cui le domande di sostegno sono selezionate mediante valutazione comparata nell'ambito di specifica graduatoria in applicazione dei criteri di selezione individuati nel presente bando.

Le domande di sostegno ricevibili verranno sottoposte alla valutazione di un'apposita Commissione di valutazione, così come descritta nel precedente articolo 4 della Parte Terza.

Per il calcolo del punteggio complessivo della singola domanda di sostegno concorrono due distinte valutazioni di seguito indicate:

1. Valutazione dei contenuti del Progetto Integrato a cui la domanda aderisce che non potrà essere inferiore a 60 punti.
1. Valutazione dei contenuti della singola domanda di sostegno, sulla base dei criteri di valutazione descritti nella misura a cui si riferisce la domanda.

Per il calcolo del punteggio totale finale attribuito alla Domanda di sostegno, verranno adottate le seguenti modalità:

- fatto pari a 100 il punteggio complessivo massimo attribuibile alla domanda di sostegno (punteggio attribuito al progetto di filiera + punteggio attribuito alla domanda di sostegno), verrà dato peso maggiore alla valutazione del Progetto Integrato applicando un coefficiente pari al 60%), ottenendo il valore A;
- fatto pari a 100 il punteggio complessivo massimo attribuibile alla domanda di sostegno (punteggio attribuito alla filiera nel suo complesso + punteggio attribuito alla domanda di sostegno), verrà nel contempo dato un peso minore alla valutazione della singola domanda di sostegno applicando un coefficiente pari al 40%, ottenendo il valore B;
- il punteggio finale di ogni singola domanda di sostegno sarà determinato dalla somma di A + B, ottenendo il valore C, che confluirà nella graduatoria corrispondente alla misura su cui è stata candidata la singola domanda.
- non sarà pertanto stilata un'unica graduatoria comprendente tutte le domande riferite ad un determinato PIF/PIRT e pervenute al GAL, ma per ogni misura sarà redatta una specifica graduatoria che comprende esclusivamente le domande di sostegno candidate su quella misura.

Al termine della selezione si otterranno tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle operazioni comprese nel Progetto Integrato (Graduatoria per la misura 4.1.1, Graduatoria per la misura 4.2.1, Graduatoria per la misura 6.4.1). Ne consegue che le singole domande di sostegno, collocate nella graduatoria di competenza della misura su cui sono state candidate, potranno essere finanziate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di quella determinata misura.

Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria finale, un soggetto inserito in un progetto integrato risulti inammissibile o non finanziabile o rinunci a dare esecuzione all'intervento di propria competenza, la commissione di valutazione esaminerà se, in sua assenza, il progetto integrato nel suo complesso possa essere ancora ammesso a finanziamento, ai sensi della graduatoria approvata. Per conservare l'ammissibilità al finanziamento del progetto integrato è necessario rispettare i seguenti criteri:

- il rispetto delle finalità del progetto;
- mantenere almeno due contraenti e beneficiari;
- in caso di filiera, mantenere almeno due fasi di filiera;
- mantenere almeno il 40% del valore dell'investimento complessivamente ammesso a contributo.

In caso di risposta affermativa, il contributo viene regolarmente erogato in capo ai soggetti restanti nella misura di quanto richiesto dalla singola domanda di sostegno presentata.

Nel caso in cui non venisse rispettata la totalità dei criteri su elencati, tutti i soggetti che partecipano a quel progetto di filiera/rete perdono qualsiasi diritto al contributo, a meno che, nel limite massimo

di 30 giorni dalla comunicazione al GAL della rinuncia, inserisce nell'accordo un nuovo soggetto con caratteristiche, funzioni e obblighi analoghi a quelli del rinunciante

Le caratteristiche e le funzioni del soggetto che subentra, nonché gli obblighi che questo si assume devono essere analoghi a quelli del rinunciante nel senso che, in virtù di tale sostituzione, non deve comportare alcuna modificazione alla graduatoria approvata). In ogni caso devono rimanere almeno due soggetti beneficiari.

I progetti devono essere approvati, con adozione del provvedimento di ammissione al sostegno, entro 90 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 6. Procedure operative per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAN

a) Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

I soggetti che intendono presentare una domanda di sostegno sul presente bando hanno l'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, ai sensi del Manuale di gestione fascicolo aziendale approvato con Determinazione del D.G. ARGEA n. 4112 del 12/07/2019 e ss.mm.ii, presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'Organismo pagatore AGEA previo conferimento di mandato scritto unico ed esclusivo in favore di tali soggetti. I documenti, le informazioni e i dati contenuti nel fascicolo aziendale costituiscono la base per le verifiche effettuate dagli uffici istruttori, è pertanto fondamentale il corretto aggiornamento del fascicolo; in particolare, si evidenzia la necessità di fornire tutti i dati relativi ai codici di occupazione del suolo e alla consistenza zootecnica utili ai fini del calcolo della produzione standard totale dell'azienda (PST). Eventuali documenti, informazioni e dati utili all'istruttoria, non presenti nel fascicolo aziendale, nonostante posseduti all'atto della validazione e/o all'atto della domanda, non potranno essere sanati.

- Con il mandato i soggetti autorizzati assumono nei confronti dell'Organismo pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti, indicati dall'agricoltore stesso e utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto mandatario deve acquisire nell'Anagrafe nazionale delle aziende agricole, costituita ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503, anche le seguenti informazioni: la data di inizio e, eventuale, fine del mandato;
- la data dell'eventuale rinuncia e revoca del mandato;
- il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- il tipo del documento di riconoscimento;
- la data del rilascio e scadenza del documento di riconoscimento.

Per i soggetti diversi dagli agricoltori, viene costituito un fascicolo semplificato il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio dovrà riguardare tutte le informazioni e i dati di dettaglio pertinenti al soggetto e/o alla ditta richiedente e ai procedimenti attivati.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale, l'azienda è iscritta, senza oneri per il richiedente, all'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 3066/DecA/81 del 21.12.2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare, sempre senza oneri per il richiedente, i contenuti

informativi dell'Anagrafe regionale. Il soggetto mandatario ha la facoltà di accedere ai servizi dell'Anagrafe erogati tramite il SIAN limitatamente alle funzioni connesse al mandato ricevuto.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle istruzioni operative dell'Organismo pagatore ARGEA del 30 aprile 2015, n.25. Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto MIPAAF del 12 gennaio 2015, n. 162, l'Organismo Pagatore è responsabile della tenuta del fascicolo aziendale dei soggetti iscritti all'Anagrafe che ricadono sotto la propria competenza. L'azienda che trasferisce la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale che trasferisce la propria residenza, comunica la variazione all'Organismo pagatore ai fini dell'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale.

b) Presentazione della domanda di sostegno

Per domanda di sostegno si intende la domanda presentata al fine di ricevere la concessione di un aiuto nell'ambito del presente bando. La domanda di sostegno deve essere compilata conformemente al modello presente nel Portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi presenti, sottoscritta con firma digitale OTP e rilasciata per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it.

Le domande presentate oltre i termini stabiliti saranno escluse dall'accesso agli aiuti. Il numero di domanda è generato in automatico dal sistema SIAN e consentirà di individuarla univocamente. La dematerializzazione del bando prevede la sottoscrizione della domanda con firma elettronica mediante codice OTP: il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda. Non sono ricevibili domande di sostegno compilate manualmente su supporto cartaceo. I soggetti abilitati alla compilazione della domanda per via telematica, previa richiesta delle credenziali di accesso al SIAN, sono i Centri Assistenza Agricola (CAA). Le abilitazioni concesse a tali soggetti sono limitate alle domande dei beneficiari dai quali hanno ricevuto un mandato scritto. La sottoscrizione della domanda di sostegno deve essere effettuata dal titolare o nel caso di società dal Rappresentante legale. Nel caso di società dotate di organo decisionale collegiale occorre allegare la deliberazione di autorizzazione per il rappresentante legale della stessa a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge. Le istruzioni per l'iscrizione e la registrazione degli utenti per l'accesso ai servizi nell'area riservata del Portale SIAN sono pubblicati sul sito:

<https://www.sian.it/portale-opagea/istruzteonline.jsp>

Il nome utente e la password saranno forniti dal Responsabile regionale delle utenze SIAN. Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN. Alla domanda devono essere allegati e inviati con le stesse modalità, sempre attraverso il sistema SIAN, i seguenti documenti essenziali ai fini della ricevibilità a pena di esclusione

Per la compilazione e presentazione delle domande di sostegno e della relativa documentazione sul SIAN si rimanda al Manuale Utente scaricabile nell'area riservata del portale SIAN.

Alla domanda, per ogni misura oggetto del progetto di filiera PIF/PIRT devono essere allegati e inviati con le stesse modalità, sempre attraverso il sistema SIAN, i seguenti documenti ai fini della ricevibilità:

1. **Accordo di Filiera PIF/PIRT**, sottoscritto da tutti i partecipanti;

2. **Progetto Integrato PIF/PIRT**, sottoscritto dal capofila in nome e per conto di tutti i partecipanti diretti ed indiretti;
3. **Relazione descrittiva tecnico-economica** dell'intervento oggetto di finanziamento;
4. **Computo metrico** che dovrà essere stilato in maniera analitica, con le voci distinte per categorie di spesa e per gli investimenti proposti. In chiusura del computo metrico dovrà essere inserita una tabella di riepilogo riportante i seguenti dati:
 - a. Importo totale delle spese per la realizzazione degli investimenti;
 - b. Importo delle spese generali direttamente collegate alla voce precedente in percentuale non superiore al 10% degli investimenti ammessi a contributo.
 - c. Costo totale per la realizzazione dell'operazione;
 - d. Contributo richiesto.
 - e. Il computo metrico deve contenere espressi riferimenti al rispetto dei criteri delle Linee guida e delle Schede tecniche sull'edilizia sostenibile del GAL Sulcis Iglesiente.
5. **Preventivi.**
6. **Disegni delle opere e degli impianti.**
 - ✓ i fabbricati devono essere riportati in scala adeguata (in pianta, in sezione ed in prospetto) e debitamente quotati per il necessario riferimento alle rispettive voci del computo metrico;
 - ✓ i dettagli di rilevante importanza vanno disegnati a parte ed in scala maggiore.
7. **Cartografia comprendente:** - corografia al 25.000 con l'ubicazione dei terreni costituenti l'azienda e l'individuazione di tutti i corpi aziendali, esattamente delineati;
 - ✓ planimetria aziendale in scala opportuna con l'indicazione e l'ubicazione di tutte le opere esistenti e di quelle da eseguire, corredata da riferimenti catastali;
 - ✓ eventuale planimetria del solo centro aziendale.
 - ✓ Gli elaborati cartografici devono consentire, oltre ad una agevole individuazione dell'azienda nel territorio, anche una immediata valutazione della situazione strutturale aziendale prima e dopo la trasformazione.

Il progetto deve essere redatto da un tecnico libero professionista allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale. Tutti gli elaborati tecnici devono essere datati e firmati dal tecnico progettista, mentre non è necessaria la firma del beneficiario in quanto è sufficiente la sottoscrizione con OTP (firma elettronica) della domanda di sostegno.

Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative occorre presentare:

- **la deliberazione di approvazione** del Progetto Integrato e del progetto di investimento relativo alla specifica Misura per cui si sta presentando la domanda, da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e **di autorizzazione** per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge;
- copia di documento d'identità leggibile e in corso di validità del soggetto richiedente o nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative, del Legale Rappresentante.

Altra documentazione

Tutta la documentazione richiesta per le singole Misure così come descritta nell'allegato A al bando **"Schema procedura amministrativa da attuare"**.

Per investimenti da realizzarsi su immobili non in proprietà occorre produrre la relativa autorizzazione da parte del proprietario del fondo, qualora non già specificato nel relativo contratto.

La domanda è ricevibile solo se debitamente compilata e sottoscritta conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste, e corredata della documentazione essenziale richiesta dal bando a pena di esclusione.

Eventuale documentazione fotografica a corredo.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato PDF, eventualmente raggruppata in archivi ZIP, RAR e 7Z. I disegni e la cartografia possono essere prodotti, oltre che in formato PDF, anche in altri formati purché raggruppati in archivi con estensione ZIP, RAR e 7Z.

I documenti PDF firmati digitalmente: che conservano l'estensione .PDF: possono essere caricati a sistema sia direttamente sia raggruppati in archivi ZIP, RAR o 7Z; che non conservano l'estensione .PDF e, ad esempio assumono l'estensione .P7M: devono essere caricati esclusivamente all'interno di archivi ZIP, RAR o 7Z; non sono ammessi allegati nei formati JPG, JPEG e PNG.

Gli originali devono essere custoditi dal beneficiario che ha l'obbligo di esibirli qualora gli vengano richiesti in sede di controlli.

a) Istruttoria della domanda di sostegno e concessione dell'aiuto

Il GAL nel rispetto dell'art. 62 del Reg. UE 1305/2013, durante la fase istruttoria, secondo quanto definito nel sistema informativo di Verificabilità e controllabilità delle misure (VCM) provvede a effettuare i controlli amministrativi previsti dalla normativa.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di cui all'art. 48, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 809/2014, garantiscono la conformità dell'operazione con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale.

I controlli amministrativi sulle domande di sostegno comprendono la verifica dei seguenti elementi:

b) Verifica di ammissibilità del beneficiario e sottoscrizione degli impegni

La domanda di sostegno è ricevibile se debitamente compilata conformemente al modello presente sul portale SIAN, rendendo tutte le dichiarazioni ivi previste e corredata della documentazione essenziale richiesta nel bando e presentata entro i termini.

L'ufficio istruttore del GAL verifica la presenza della documentazione richiesta in allegato all'istanza e il rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni, **entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza**.

Si precisa che i requisiti per l'accesso ai benefici devono essere posseduti dai richiedenti alla data di validazione della domanda sul portale SIAN (rilascio).

Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione prodotta, che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. In tutte le fasi del procedimento il richiedente ha diritto di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte ed ulteriori documenti.

Il GAL, qualora fossero necessarie integrazioni, può richiedere la documentazione integrativa; in tal caso verrà data immediata comunicazione al richiedente, invitandolo a perfezionare la pratica entro e non oltre il termine perentorio di 10 giorni. Di conseguenza i termini per la conclusione del

procedimento sono sospesi a norma dell'art. 2 comma 7 della Legge 241/1990. L'integrazione non può riguardare gli elementi essenziali del procedimento istruttorio contenuti nel fascicolo aziendale e che riguardano le condizioni di ammissibilità e i criteri di selezione.

Qualora emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000, il GAL procederà all'archiviazione della istanza e il richiedente decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento di concessione del sostegno emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

c) Verifica dell'ammissibilità dei costi dell'operazione.

La commissione individuata procede a verificare l'ammissibilità dei costi.

Per essere considerate ammissibili le spese preventivate devono avere una diretta relazione con le operazioni svolte e gli obiettivi del progetto approvato e debbono rientrare in una delle categorie di spesa ammissibile indicate nel presente bando. Inoltre ogni spesa deve essere:

- direttamente imputabile ad un'operazione finanziata;
- pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
- necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
- eseguita nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata.

d) Verifica della ragionevolezza dei costi

La commissione individuata procede a verificare la ragionevolezza dei costi.

Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

A tal fine, nel caso di acquisizione di beni materiali e servizi, il soggetto richiedente deve dimostrare di avere adottato una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da fornitori differenti riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, è ritenuto il più idoneo. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). E' necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante i motivi che oltre al prezzo hanno determinato la scelta del preventivo ritenuto valido (es. completezza delle caratteristiche funzionali, capacità di lavoro, tempi di consegna, caratteristiche riferite a consumo energetico o al rispetto dell'ambiente, l'assistenza tecnica etc.). La relazione non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti, non specificati nel presente bando, è possibile fare riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" nel quale sono contenute indicazioni in merito ai principi generali della normativa relativa al FEASR, all'ambito di applicazione e alle forme di sostegno per lo sviluppo rurale, nonché indicazioni specifiche sull'ammissibilità di alcune tipologie di spese.

e) Valutazione tecnica delle singole domande di sostegno

Le domande presentate, sul SIAN, secondo il format allegato al presente bando, vengono valutate da una Commissione di valutazione che procede a verificare il rispetto dei criteri di selezione.

Al termine della selezione, La Commissione di valutazione elaborerà **3 (tre)** distinte graduatorie, una per ciascuna delle misure comprese nel Progetto Integrato:

1. Graduatoria per la misura 4.1.1,
2. Graduatoria per la misura 4.2.1
3. Graduatoria per la misura 6.4.1
4. Elenco delle domande di sostegno che hanno raggiunto il punteggio minimo con indicati i relativi punteggi, gli importi delle spese considerate ammissibili (domande finanziabili per le quali NON può essere adottato l'atto di concessione per mancanza di risorse finanziarie)
5. Elenco delle domande di sostegno che non hanno raggiunto il punteggio minimo, pertanto non finanziabili per tale motivazione.

Ne consegue che le singole domande di sostegno, collocate nella graduatoria di competenza della misura su cui sono state candidate, potranno essere finanziate fino alla concorrenza della dotazione finanziaria di quella determinata misura.

Al termine dell'attività, la Commissione trasmette al Direttore del GAL i verbali con gli esiti della valutazione, comprensivi delle check list per ciascuna domanda, e dell'intero fascicolo.

Il Direttore del GAL approva e pubblica la graduatoria e provvede all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- **concessione del contributo**, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale, spesa e aiuto ammissibile e termine di conclusione delle operazioni;
- **diniego del contributo**, con indicati: identificativo della domanda, CUAA, ragione sociale e motivazione della decisione.

L'istruttoria, la pubblicazione delle graduatorie e la successiva emissione dei provvedimenti di concessione o del diniego del finanziamento devono concludersi entro 90 giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda di sostegno.

Si precisa che nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, eventuali spese sostenute dai richiedenti per attività o servizi resi prima della concessione degli aiuti, non comportano assunzione di impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e, pertanto, rimangono a carico degli stessi richiedenti. Viceversa, in caso di ammissibilità della domanda, possono essere rendicontate le spese di progetto sostenute a far data dalla presentazione della domanda di sostegno.

In caso di diniego del finanziamento (totale o parziale), sarà inviata al richiedente una comunicazione formale dell'esito della verifica/istruttoria, per l'eventuale riesame prima della adozione del provvedimento finale di non finanziabilità o di diniego parziale di finanziamento, con indicati in particolare:

- la motivazione di non ammissibilità a finanziamento;
- il termine perentorio non inferiore a 10 giorni, entro il quale presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Dopo tale termine, se permangono le motivazioni che hanno determinato l'inammissibilità, potranno essere redatti i provvedimenti da parte del dirigente

competente e comunicato il diniego del finanziamento, indicando gli estremi del provvedimento, i motivi della decisione, i termini e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

I controlli amministrativi sulla domanda di sostegno comprendono, in ogni caso, il controllo di eventuali aiuti già percepiti dal beneficiario per le medesime finalità, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o in altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo, si verifica che l'aiuto totale non superi i massimali di aiuto ammessi.

a) Presentazione e istruttoria delle domande di pagamento

Il contributo concesso può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in più quote secondo le modalità riportate nel bando. È prevista l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto concesso di cui all'art. 45, paragrafo 2, lettere a), b), c e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013. La concessione dell'anticipo è subordinata alla prestazione di garanzia bancaria o equivalente prevista dall'art. 63 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Il beneficiario potrà richiedere sino ad un massimo 3 (tre) acconti sul contributo, dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta, come di seguito specificato:

- 1° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa;
- 2° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'importo totale di spesa ammessa.
- 3° SAL: può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno l'80% dell'importo totale di spesa ammessa;

L'importo massimo complessivo riconoscibile in acconto non può superare l'80% del contributo totale concesso, fatta salva diversa disposizione dell'OPR ARGEA. Nel caso di erogazione dell'anticipazione del 50% i beneficiari potranno richiedere al massimo un ulteriore acconto dietro presentazione di SAL e della documentazione necessaria per la certificazione della spesa sostenuta. Il pagamento del SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa.

Le domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a 2 mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento, fatta salva diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA.

Il saldo del contributo sarà erogato a seguito dell'istruttoria finale una volta accertata la regolare esecuzione delle attività previste dal progetto. La documentazione presentata a corredo delle domande di pagamento deve essere antecedente la data di presentazione della domanda.

b) Istruttoria delle domande di pagamento

Il GAL, riceve e valuta le domande di pagamento per la richiesta di un anticipo, di acconto e saldo finale. Sulla base della normativa comunitaria e delle indicazioni fornite dall'OPR ARGEA, la gestione delle procedure di erogazione del sostegno prevede, dopo la presa in carico della domanda di pagamento, le seguenti fasi procedurali, a ciascuna delle quali corrisponde un Responsabile.

- Controllo amministrativo delle domande di pagamento (responsabilità GAL);
- Controllo in loco a campione sul 5% (responsabilità OP);
- Revisione della domanda di pagamento (responsabilità GAL);
- Autorizzazione alla liquidazione - Provvedimento di liquidazione (responsabilità GAL);
- Autorizzazione alla liquidazione - Trasmissione elenco di liquidazione (responsabilità Regione);
- Revisione su un campione di domande - Riesecuzione del controllo su un campione di almeno il 2%

c) Controllo amministrativo delle Domande di pagamento

Il Direttore del GAL individua i soggetti incaricati di effettuare i controlli amministrativi di cui all'articolo 48 Reg. UE 809/2014. Deve essere garantito il rispetto del principio di segregazione delle funzioni e delle disposizioni in materia di prevenzione dei conflitti di interesse e protezione dei dati personali. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica di:

- Conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- Corrispondenza della spesa sostenuta con quella ammessa in domanda di sostegno;
- Corrispondenza del progetto realizzato con quanto approvato in sede di ammissibilità;
- Correttezza dei giustificativi di spesa e di pagamento all'operazione approvata;
- Procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle domande di pagamento pervenute e sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso (cd. *Visita in situ*). Il GAL periodicamente (una volta al mese) trasmette alla Regione Sardegna l'elenco delle domande di pagamento degli anticipi, acconti e dei saldi che hanno superato il controllo amministrativo, suddivise per tipologia di operazione.

Su tale universo di domande viene estratto il campione di domande da sottoporre a controllo in loco (5%), da parte dell'OP, secondo quanto previsto dal regolamento e dai manuali ARGEA. Completati i controlli di ammissibilità (amministrativi ed in loco) sulle domande di pagamento, il GAL effettua, tramite le funzionalità del SIAN, la chiusura dell'istruttoria che determina l'importo da liquidare.

d) Revisione della domanda di pagamento - Autorizzazione al pagamento

Dopo la conclusione del controllo amministrativo oppure, in caso di domande sottoposte a controllo in loco, al termine di quest'ultimo, chiusa a sistema l'istruttoria, la domanda di pagamento deve essere sottoposta alla procedura di revisione. In ottemperanza alla regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni dell'OPR ARGEA la revisione è svolta sul 100% delle domande di pagamento (cd. Revisione massiva) e consiste essenzialmente in un controllo di sistema mirato alla verifica della correttezza dell'iter procedurale del controllo amministrativo di ciascuna domanda. Il Revisore

terminata la verifica riporta gli esiti della revisione nel sistema informativo SIAN e propone la liquidazione delle domande revisionate al Responsabile dell'autorizzazione al pagamento, il Direttore del GAL, o, in caso di esito negativo della procedura di revisione respinge le domande all'istruttore indicandone le motivazioni. Il dettaglio delle operazioni che il Revisore deve effettuare nel SIAN è riportato nel Manuale relativo alla Procedura di liquidazione Domande di Pagamento. Misure non connesse alla superficie o agli animali, pubblicato nella apposita sezione "Manuali sviluppo rurale" dell'area download del SIAN.

Le domande conformi alla revisione passano alla fase successiva di autorizzazione al pagamento, mentre le domande non conformi ritornano alla precedente fase istruttoria. Le domande che hanno avuto esito negativo per la revisione, dopo la stesura della nuova istruttoria, sono inserite in un nuovo lotto e quindi di nuovo sottoposte a revisione.

Il Direttore del GAL, responsabile delle autorizzazioni al pagamento per il GAL, può effettuare le seguenti operazioni:

- ✓ autorizzare la domanda al pagamento con emissione del relativo provvedimento di liquidazione;
- ✓ revocare l'autorizzazione al pagamento.

Il procedimento istruttorio è avviato con l'apertura della fase istruttoria della domanda di pagamento sul SIAN, e dovrà concludersi entro **60 gg** dall'avvio del procedimento. Questo potrà considerarsi concluso con l'emanazione da parte del GAL del provvedimento di liquidazione del contributo e la trasmissione dei provvedimenti di liquidazione alla Regione Sardegna.

Il Responsabile delle autorizzazioni al pagamento per la Regione Sardegna è il Dirigente del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali che, sulla base dell'elenco dei provvedimenti di liquidazione trasmessi mensilmente dal GAL (entro il 10 di ogni mese), lavora sulle domande autorizzate dal Direttore del GAL e potrà effettuare le seguenti operazioni:

- ✓ autorizzare al pagamento la domanda;
- ✓ negare l'autorizzazione regionale al pagamento.

Le domande il cui pagamento viene autorizzato dalla Regione entrano in un elenco di liquidazione, che viene reso immediatamente disponibile all'OPR ARGEA per la successiva fase di erogazione degli aiuti. Sull'universo dei provvedimenti di liquidazione inviati dai GAL periodicamente, la Regione Sardegna estrae un campione di almeno il 2% su cui ripercorre l'istruttoria amministrativa effettuata dal GAL.

A seguito della chiusura dell'istruttoria della domanda di pagamento il GAL invierà, entro 10 gg dalla conclusione del procedimento, apposita nota al beneficiario comunicando l'esito dell'istruttoria, l'importo del contributo approvato per la liquidazione o l'esclusione dal medesimo. All'interno del provvedimento di liquidazione il GAL dovrà prevedere una clausola di salvaguardia, in caso di estrazione della domanda nel campione non inferiore al 2%, qualora questa non dovesse superare positivamente la fase di revisione dell'istruttoria da parte della Regione. L'istruttoria delle domande di pagamento relative alla richiesta di anticipazione deve essere chiusa entro 30 giorni dalla data di apertura del sistema informatico relativo a tale fase.

Domanda di pagamento dell'anticipo

È prevista, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, la possibilità di richiedere un'anticipazione, non superiore al 50% del contributo concesso, per i beneficiari del sostegno a investimenti. Il versamento dell'anticipo, a norma dell'art. 63(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013, è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100% dell'importo anticipato, a favore dell'OPR ARGEA da parte di Enti Autorizzati.

La garanzia dovrà avere efficacia fino a quando non sia rilasciata apposita autorizzazione allo svincolo da parte dell'Organismo Pagatore. La garanzia è svincolata, ai sensi dell'articolo 63(2) del Reg. (UE) n. 1305/2013, una volta che l'Organismo Pagatore abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo. Nel Bando è indicata l'eventuale altra documentazione da allegare alla domanda di pagamento dell'anticipo e, fatte salve le disposizioni dell'OPR ARGEA, potrà essere specificato il termine entro il quale i beneficiari del sostegno possono chiedere il versamento di un anticipo. Tale termine non può essere superiore a tre mesi dalla concessione o, in caso di beneficiari pubblici, dalla rideterminazione dell'importo del contributo. Entro lo stesso termine, il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino ad un massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l'inoltro della domanda di pagamento e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine il beneficiario non potrà più richiedere l'anticipo ma unicamente un acconto e/o il saldo.

Qualora un intervento decada per rinuncia del beneficiario o per evidenza istruttoria e l'aiuto sia revocato, nel caso sia stato erogato un anticipo, questo è recuperato integralmente, e sono recuperati anche gli interessi sulla somma anticipata. Gli interessi sono calcolati secondo la procedura di cui all'articolo 7 del Reg. (UE) 809/2014.

Gli anticipi versati ai beneficiari, fatte salve le disposizioni dell'OPR ARGEA, sono liquidati a livello di progetto. Si applicano le seguenti disposizioni previste dalle Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni 11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.):

- ✓ nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato;
- ✓ nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

Domanda di pagamento del SAL

Il SAL può essere richiesto ad avvenuta realizzazione di almeno il 30% dell'importo totale di spesa ammessa. L'importo massimo riconoscibile in acconto, compreso l'eventuale importo già accordato in anticipazione, non può superare l'80% del contributo totale concesso, fatta salva diversa disposizione dell'Organismo pagatore ARGEA.

La domanda di pagamento in acconto può essere presentata fino a due mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento. L'importo dell'acconto può essere cumulato all'eventuale anticipazione già accordata, ma, in tale fattispecie, la garanzia fideiussoria sarà svincolata solo in caso di saldo a seguito della conclusione dell'operazione, sulla base delle risultanze dell'accertamento definitivo svolto da parte dell'ufficio competente all'istruttoria finale.

Domanda di pagamento del contributo concesso o del saldo finale

Nel Bando sono indicati i termini di chiusura dell'operazione e presentazione delle domande di pagamento e la documentazione da allegare alla domanda per l'erogazione del contributo. Il beneficiario può richiedere una proroga motivata, fino a un massimo di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prefissata, per la chiusura dell'operazione e la presentazione della domanda di pagamento e della relativa documentazione.

Per gli investimenti i termini indicativi per la richiesta di saldo, a seconda della complessità del progetto, sono i seguenti:

- 9 mesi per interventi che, oltre le spese generali, prevedono solo l'acquisto di macchine e attrezzature;
- 18 mesi per operazioni che prevedono la realizzazione di lavori, opere e impianti tecnologici per un importo totale di spesa ammessa inferiore a 1 milione di euro.

I beneficiari sono informati sugli obblighi in materia di controlli in loco e che, ai sensi dell'articolo 59.7 del Reg. (UE) n. 1306/2013, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

Controlli amministrativi

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono, nella misura in cui sia pertinente per la domanda di pagamento presentata, la verifica:

- a) della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- b) dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati per le operazioni sovvenzionate sulla base di costi reali (articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del Reg. 1303/2013).

I controlli amministrativi delle domande di pagamento sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso, ad eccezione delle operazioni comprese nel campione selezionato per i controlli in loco per cui la visita sul luogo può coincidere.

I controlli amministrativi comprendono il controllo sui contributi già erogati, secondo le procedure predisposte in ambito SIAN, intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari attraverso altri regimi di aiuti nazionali, regionali, comunitari o attraverso altri periodi di programmazione. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito del suddetto controllo si verifica che l'aiuto totale non superi i

massimali di aiuto ammessi, al fine di evitare doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o dell'Unione europea o periodi di programmazione precedenti.

Le spese per essere riconosciute devono essere state oggetto di un provvedimento di concessione di un contributo ed essere state effettivamente e integralmente sostenute dal beneficiario finale, attraverso “pagamenti effettuati” comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente, ad esclusione dei contributi in natura e i tipi d'intervento per i quali è prevista la liquidazione in base ai costi semplificati. Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Il beneficiario dell'aiuto deve utilizzare il CUP (codice unico di progetto), fornito dall'ufficio istruttore, per tutte le transazioni relative all'intervento; il CUP dovrà pertanto essere riportato in tutti i documenti di spesa e pagamento.

Considerata l'obbligatorietà, dal 01 gennaio 2021, della fatturazione elettronica che deve necessariamente riportare il CUP in fattura (L. n. 120 del 11 settembre 2020, art. 41), ai fini della rendicontabilità della spesa, si evidenzia che qualora un potenziale beneficiario intenda avviare l'intervento, per il quale ha presentato domanda di sostegno, prima della concessione del finanziamento stesso, dovrà richiedere al GAL il CUP relativo all'intervento per il quale ha presentato domanda. Tale CUP potrà essere annullato da parte del GAL nel caso in cui il potenziale beneficiario non risultasse ammesso al finanziamento. Restano a carico del richiedente le spese effettuate prima della concessione del finanziamento, qualora non risultasse in posizione utile per usufruire del beneficio.

Le spese vanno sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'Autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. ..., fattura n. ..., del ..., della ditta ...). Nel caso in cui il bonifico o la RIBA non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);

b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui

si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno e la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso con il timbro della banca al momento del versamento. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, deve essere allegata copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;

e) mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico, il momento del pagamento è identificato dalla data di esecuzione del mandato da parte della tesoreria;

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

g) pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro/ricevuta dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

h) carta di credito e/o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'Istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in situ, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca. Nel caso particolare di pagamento di una fornitura tramite finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia direttamente trasmesso dall'istituto che eroga il prestito al fornitore del bene oggetto del contributo, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito;

- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale ex art. 46 viene istituito sul bene medesimo oggetto dell'acquisto cui è espressamente finalizzato il prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.Lgs. n. 385/93) sui beni aziendali.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Tutti i giustificativi dei pagamenti non devono avere la data successiva a quella della domanda di pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti; possono essere ammessi solo gli importi dei pagamenti comprovati da documenti di spesa (bonifico, bollettino postale, assegno, ecc.);
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi. l'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50 euro.

Il pagamento effettivo di un titolo di spesa (fatture e documenti contabili aventi forza probante equivalente) può essere comprovato da più documenti giustificativi dei pagamenti. Il pagamento di documenti contabili aventi forza probante equivalente, deve essere tracciato con evidenza nel conto corrente. I documenti giustificativi della spesa sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o in forma elettronica secondo la normativa vigente (comprese le versioni elettroniche dei documenti originali o i documenti esistenti solo in versione elettronica).

Fatto salvo il rispetto delle norme in materia civilistica e fiscale nazionale, i beneficiari hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013, di assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili su richiesta della Commissione europea e della Corte dei Conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione della domanda di pagamento nella quale sono incluse le spese dell'operazione. Il periodo è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione europea.

Controlli in loco

Le operazioni finanziate nell'ambito del PSR sono oggetto di controlli in loco ai sensi degli artt. 49-51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014. I controlli in loco sono svolti dalla OPR ARGEA sulla base di un idoneo campione pari ad almeno il 5% della spesa cofinanziata dal programma per le misure ad investimento e pagata ogni anno civile dall'Organismo pagatore.

I controlli in loco verificano che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme applicabili e coprono tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno che è possibile controllare al momento della visita. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR.

I controlli in loco verificano l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario raffrontandoli con i documenti giustificativi. Ciò comprende una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso. Tranne in circostanze eccezionali debitamente registrate e giustificate dalle autorità competenti, i controlli in loco includono una visita al luogo in cui l'operazione è realizzata o, se si tratta di una operazione immateriale, al promotore dell'operazione.

Controlli ex post

Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché ogni altro impegno previsto nel programma o nell'atto di concessione del contributo. I controlli ex post effettuati dall'OPR ARGEA, riguardano ogni anno, almeno un campione dell'1% della spesa FEASR relativa a operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni di cui al comma precedente e per le quali è stato pagato il saldo.

Gli incaricati dell'istruttoria dei controlli ex-post non devono aver effettuato controlli in loco sulla medesima operazione.

Liquidazione del contributo

Le domande di pagamento la cui istruttoria sia stata chiusa con esito positivo possono entrare a far parte dell'elenco delle domande istruite positivamente e liquidabili per l'autorizzazione al pagamento da parte di ARGEA.

Correzione errori palesi

L'articolo 59, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. I beneficiari che informano le competenti autorità in merito all'inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell'inadempienza, purché non siano stati informati dell'intenzione dell'autorità competente di svolgere un controllo in loco o l'autorità non li abbia già informati dell'esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento. L'articolo 4 del Reg. di esecuzione (UE) n. 809/2014, al fine di garantire un'applicazione uniforme delle procedure di controllo, precisa che le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. La Nota interpretativa n. 2011-09 dei servizi della Commissione Europea riporta diverse condizioni di base da prendere in considerazione nel riconoscimento di errori palesi, sottolineando, in primo luogo, come la decisione di ricorrere o meno alla nozione di «errore palese» dipende dall'insieme delle circostanze e dei fatti nei quali si inseriscono i singoli casi particolari: l'autorità competente deve essere convinta del carattere palese dell'errore di cui trattasi. Ne deriva che la nozione di errore palese non può essere applicata sistematicamente ma che presuppone l'esame dei singoli casi.

In linea di massima, l'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui dispone. Di seguito si riportano gli esempi proposti dai servizi della Commissione

Europea per alcune categorie di irregolarità che possono generalmente essere considerate errori palesi.

a) Semplici errori di scrittura messi in evidenza in occasione dell'esame di base della domanda:

- caselle non compilate oppure informazioni mancanti,
- codice statistico o bancario erroneo.

b) Errori individuati in occasione di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie):

- (1) errori di calcolo,
- (2) contraddizioni tra le informazioni trasmesse nello stesso modulo di domanda di aiuto (ad esempio: una particella oppure un animale dichiarato due volte nella stessa domanda),
- (3) contraddizioni tra le informazioni trasmesse a sostegno della domanda di aiuto e la domanda stessa (ad esempio: carte o passaporti in contraddizione con i dati che figurano nella domanda),
- (4) particelle dichiarate per due tipi di utilizzo.

La nota della Commissione raccomanda, inoltre, di aumentare l'attenzione qualora dall'individuazione o meno dell'errore derivi o sia derivato il pagamento di un importo più elevato. In base a tali orientamenti, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione e una uniforme gestione degli errori, si dispone che:

- sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore;
- non sono considerabili errori palesi le informazioni e/o i dati contenuti nella domanda di aiuto da cui potrebbe derivare la concessione di un aiuto o il pagamento di un importo più elevato;
- le rettifiche di domande di aiuto devono essere esaminate individualmente e, in caso di accettazione, deve esserne indicata con precisione la o le ragioni, segnatamente la mancanza di rischio di frode nonché la data della rettifica e la persona responsabile. L'ufficio responsabile predispone e conserva un resoconto sui casi per i quali ha riconosciuto l'esistenza di errori palesi.

Varianti

Le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 (Conferenza Stato Regioni, 11 febbraio 2016 e ss.mm.ii.), al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, raccomandano, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente, di ridurre al minimo le varianti, anche per evitare una forma di concorrenza sleale rispetto ai progetti non selezionati.

Si considerano varianti sostanziali al Progetto Integrato

- la modifica, la sostituzione o la rinuncia dei partecipanti diretti;
- variazioni degli impegni e obblighi previsti nell'Accordo di filiera;
- qualsiasi modifica dei progetti finanziati che comporti una modifica degli obiettivi e dei risultati attesi dal Progetto Integrato.

Non sono ammesse le seguenti varianti:

- sostituzione del soggetto capofila, tranne per cause di forza maggiore, quali definite dalla normativa comunitaria;
- modifiche che determinano il venire meno dei requisiti di ammissibilità del Progetto Integrato;
- modifiche che determinano una riduzione del punteggio;
- modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile;
- modifica del settore produttivo;

Le varianti al Progetto Integrato debbono essere oggetto di domanda preventiva, da parte del capofila, al GAL e seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria dei progetti originari. La richiesta dovrà essere corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante

Variante ai singoli progetti

Le varianti sostanziali alle misure comprese nel progetto di filiera devono essere proposte dal "beneficiario diretto" ed approvate dal capofila, attraverso formale assenso. Prima di apportare modifiche agli investimenti su una singola domanda di sostegno, il partecipante diretto deve richiedere, nei casi e nei modi previsti dai bandi, l'autorizzazione di variante al GAL che dovrà verificare, se necessario attraverso la Commissione di valutazione, che le condizioni di ammissibilità e di selezione, per le quali il Progetto Integrato è stato approvato non vengano alterate.

A tal fine, con riferimento alla singola misura approvata, possono essere effettuate varianti in corso d'opera, qualora sia necessario adeguare le previsioni progettuali approvate alle effettive condizioni dei luoghi o per rendere l'intervento più funzionale, in dipendenza di circostanze degne di rilievo, non previste, né prevedibili, all'atto della progettazione, a condizione che siano rispettati i seguenti principi:

- dei progetti originari;
- la richiesta dovrà essere presentata sul SIAN e corredata della necessaria documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di variante;
- le varianti in corso d'opera possono essere approvate a condizione che l'iniziativa progettuale conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo d'intervento e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto;
- una variante in corso d'opera, qualora approvata, non può in ogni caso comportare un aumento del contributo concesso, così come determinato al momento dell'approvazione della domanda di sostegno;
- non saranno in ogni caso autorizzate varianti che possono comportare una modifica dei requisiti di ammissibilità o un'alterazione della posizione in graduatoria in base alla quale la domanda di sostegno è stata finanziata. Sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del quadro economico originario se compatibili con l'investimento ammesso e migliorative. Eventuali maggiori spese rimangono a carico del beneficiario. Nel rispetto di tali condizioni, sono considerate varianti in corso d'opera:
 - - il cambio di beneficiario;
 - - il cambio della sede dell'investimento;

- - le modifiche tecniche sostanziali alle opere approvate;
- - le modifiche alla tipologia delle opere/attività approvate.

Ad eccezione delle varianti non sostanziali come più sotto descritte, tutte le varianti devono essere preventivamente autorizzate dal GAL, che provvederà ad approvarle con apposito provvedimento dirigenziale. Le attività, i lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l'inoltro della richiesta e anche prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando che l'iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di cui al provvedimento di concessione del contributo, non interessate al progetto di variante.

Ai sensi dell'art. 8 del Reg (UE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'OPR ARGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario. Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

Secondo quanto disposto con determinazione dell'Autorità di Gestione n. 9868/286 del 29/05/2020, non potranno essere autorizzate varianti in diminuzione che comportino una riduzione superiore al 50% della spesa complessiva ammessa in concessione.

Le varianti in corso d'opera debbono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi che seguiranno le stesse modalità e prassi dell'istruttoria

Varianti non sostanziali

Si tratta di varianti di modesta entità, che devono essere comunicate all'ufficio competente ma che possono essere approvate direttamente in sede di liquidazione finale (non in sede di approvazione di un SAL) senza necessità di approvazione preventiva. Caratteristiche delle varianti non sostanziali sono:

- Modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative o modifiche che per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia delle attività approvate;

- L'importo della variante non può superare il 10% dell'importo ammesso in concessione. A tale proposito si specifica che tale variazione si riferisce a rimodulazioni di importi tra le categorie di spese ammesse a contributo (compreso la categoria delle spese generali). Pertanto, ciascuna categoria di spesa ammessa non può subire un aumento superiore al 10%. In caso contrario è da considerarsi variante sostanziale e quindi deve essere preventivamente autorizzata.

La rimodulazione degli importi viene effettuata normalmente dal beneficiario all'atto della compilazione delle domande di pagamento di saldo ma può anche essere eseguita dal funzionario incaricato dell'accertamento finale in fase di istruttoria della domanda stessa. In tal caso occorre una specifica domanda cartacea da parte del beneficiario. In ogni caso, l'eventuale maggiore spesa rimane a carico del beneficiario.

Cambio Beneficiario

Ai sensi dell'art. 8 del Reg (UE) n. 809/2014 e ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Organismo Pagatore Regionale ARGEA, dopo la concessione dell'aiuto nel periodo di esecuzione dell'impegno, al beneficiario (cedente) può subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, purché questo sottoscriva, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda.

Il GAL verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al nuovo beneficiario.

Qualora, invece, l'ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al cessionario il rigetto della richiesta di subentro e le modalità per attivare l'eventuale ricorso e al cedente l'avvio della procedura di revoca.

“In caso di imprese associate, tale associazione/aggregazione deve essere composta obbligatoriamente da almeno tutti i soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno, condiviso il progetto e presentato la domanda di sostegno. Tali soggetti possono variare solo nei seguenti casi:

- cessione di azienda ai sensi dell'art. 8 del Reg. to UE n. 809/2014. L'ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto cessionario, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e priorità, e nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni determina il subentro e lo comunica al Capofila;
- cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 come definite al successivo paragrafo 18.

Per le stesse motivazioni possono variare i soggetti che compongono l'associazione/aggregazione già costituita al momento della presentazione della domanda di sostegno.”

Proroghe

Non sono ammesse proroghe ai termini di conclusione degli interventi riportati nel provvedimento di concessione del finanziamento superiori a sei mesi oltre la scadenza prefissata, se non debitamente motivate per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Art. 7. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere riconosciute nei seguenti casi:

- - il decesso del beneficiario;
- - l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- - una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- - la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- - un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- - l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le misure, ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale.

Il beneficiario che non completa l'intervento non è tenuto alla restituzione degli importi percepiti per quella parte che è stata realizzata e non vi è applicazione di alcuna riduzione o sanzione.

Art. 8. Impegni del beneficiario

I beneficiari del contributo sono soggetti agli adempimenti in materia di informazione e pubblicità di cui alla parte 1, punto 2 dell'allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014. Gli obblighi in materia di informazione e pubblicità sono definiti con Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 7591 – 134 del 6 aprile 2017 e ss.mm. e ii.

L'Organismo pagatore può adottare specifici provvedimenti di sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, anche quando il beneficiario non rispetta gli obblighi d'informazione in merito al contributo concesso. Le disposizioni relative alla responsabilità dei beneficiari di fornire informazioni in merito al contributo FEASR di cui hanno beneficiato i loro progetti sono adottate in conformità all'articolo 13 del Reg. (UE) n. 808/2013.

I beneficiari sono informati delle loro responsabilità in materia d'informazione e pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web della Regione Sardegna e/o nel Bando delle norme pertinenti relative al sostegno concesso definite nell'Allegato III del Reg. (UE) n. 808/2014, parte 1 (Azioni informative e pubblicitarie), punto 2 di seguito riportato e come modificato dal Reg. (UE) n. 669/2016:

Responsabilità dei beneficiari

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR
- il logo del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari.

Durante l'attuazione dell'intervento, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto:

1. a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
2. b) collocando, per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 10.000 EUR, e in funzione dell'operazione sovvenzionata almeno un poster con informazioni sull'operazione (formato minimo A3), che evidenzia il sostegno finanziario dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio. Se un'operazione nell'ambito di un PSR comporta un investimento (ad esempio, in un'azienda agricola o alimentare) il cui sostegno pubblico totale supera 50.000 EUR, il beneficiario espone una targa informativa contenente indicazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- c) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni operazione che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 EUR.

Entro tre mesi dal completamento di intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

1. il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500.000 EUR;
2. l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione. Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'intervento e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell'intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1. Queste informazioni occupano almeno il 25% dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Art. 9. Rinuncia al Progetto Integrato e Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e altre dichiarazioni

Nel caso si intenda rinunciare in tutto alla realizzazione del progetto, il capofila deve darne immediata comunicazione al GAL mediante PEC.

Qualora siano già state erogate quote di contributo sulle diverse operazioni previste dal Progetto Integrato, i beneficiari devono restituire le somme già ricevute, aumentate degli interessi legali maturati, fatte salve le cause di forza maggiore riconosciute. Nel caso in cui una singola rinuncia comprometta i requisiti di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi del progetto, il capofila può sostituire il partner dell'accordo con un soggetto che garantisca la continuità del progetto e se il rinunciatario ha restituito le eventuali somme già erogate in suo favore.

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto e tale ritiro è registrato dall'ufficio istruttore competente, fatte salve le disposizioni impartite dell'OPR ARGEA. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nei documenti che intende ritirare o se gli è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in

loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di domande di aiuto, domande di sostegno, domande di pagamento o altre dichiarazioni riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi. Pertanto, qualora un'operazione decada per rinuncia del beneficiario, le somme eventualmente erogate sono recuperate integralmente e sono recuperati anche gli interessi. Gli interessi sono calcolati per il periodo che va dalla data di valuta del pagamento alla data del provvedimento di decadenza dell'operazione.

Art. 10. Revoche, riduzioni ed esclusioni

a) Riduzioni ed esclusioni per le misure non connesse a superfici o animali

Per gli investimenti e le operazioni non connesse alle superfici e gli animali, si applicano le disposizioni specifiche stabilite ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014 (titolo III), del Reg. (UE) n. 809/2014 (articolo 63) e del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi dell'articolo 35 del Reg. (UE) n. 640/2014:

1. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
2. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti: impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure se pertinente, altri obblighi dell'operazione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori.
3. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell'entità, della durata e della ripetizione dell'inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2. La gravità dell'inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati. L'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme. La durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto o dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli. La ripetizione di un'inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
4. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
5. Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un'inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.
7. Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione europea in base all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.

Ai sensi dell'articolo 63 del Reg. (UE) n. 809/2014:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48. L'Autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:
 - a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
 - b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione della lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) di più del 10%, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'Autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49. In tal caso la spesa controllata è la spesa cumulata sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

- Ai sensi dell'articolo 20 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016:

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure connesse ad investimenti nell'ambito dello sviluppo rurale, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno od a gruppi di impegni, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati.
2. La percentuale della riduzione è determinata in base alla gravità, entità e durata di ciascuna infrazione relativa ad impegni od a gruppi di impegni.
3. Ove si accertino infrazioni, relative ad impegni od a gruppi di impegni, di gravità, entità e durata di livello massimo o nei casi previsti dai documenti di programmazione approvati dalla Commissione Europea e dalle relative disposizioni attuative, il beneficiario è escluso dal sostegno della tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente erogati.

Le modalità di individuazione delle fattispecie di violazioni di gruppi di impegni riferiti alle tipologie di operazioni e alle misure/sottomisure e dei livelli della gravità, entità e durata di ciascuna violazione sono riportate nell'Allegato 6 al D.M. n. 3536 del 08.02.2016. Le specifiche disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari, saranno definite ai sensi dell'articolo 23 del D.M. n. 3536 del 08.02.2016 per tipo d'intervento o sottomisura, a seconda della pertinenza, e approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 20/14 del 12 aprile 2016.

In merito alle riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto delle norme sugli appalti pubblici, le specifiche disposizioni saranno definite in conformità con gli indirizzi previsti dalla Decisione C(2013) 9527 della Commissione europea del 19 dicembre 2013. L'OPR ARGEA applica le riduzioni e le esclusioni nei regimi di aiuto in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali contenute nel Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle disposizioni regionali.

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari sono approvate con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto stabilito in tale Decreto.

Art. 11. Disposizioni per l'esame dei reclami

Il GAL nella gestione dei procedimenti a Bando pubblico è tenuto al rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 garantendo la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo.

a) Ente istruttore GAL - Istruttoria domande di sostegno

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di sostegno, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis l. 241/1990). Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria competente (Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

b) Ente istruttore GAL - Istruttoria domande di pagamento

Qualora il GAL ritenga di dover procedere al rigetto della domanda di pagamento, prima di adottare il relativo provvedimento, comunica al soggetto richiedente i motivi di non accoglimento della domanda e indica un termine congruo (almeno 10 giorni) per la presentazione di osservazioni e/o documenti. Solo dopo aver effettuato questo adempimento e valutate le osservazioni e i documenti eventualmente presentati dal richiedente, l'ente procede all'adozione del provvedimento di rigetto della domanda (art. 10 bis l. 241/1990). Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso gerarchico all'Autorità, gerarchicamente superiore, che ha emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento. Contro il provvedimento adottato gli interessati possono presentare ricorso all'Autorità Giudiziaria competente

(Tar Sardegna o Giudice Ordinario), oppure, in alternativa, un ricorso amministrativo al Capo dello Stato.

Art. 12. Monitoraggio e valutazione

A norma dell'articolo 71 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari degli aiuti nel quadro delle misure di sviluppo rurale e i gruppi di azione locale si impegnano a comunicare all'Autorità di gestione e/o a valutatori designati o ad altri organismi delegati ad espletare funzioni per conto dell'Autorità di gestione, tutte le informazioni necessarie per consentire il monitoraggio e la valutazione del programma, in particolare a fronte degli obiettivi e delle priorità prestabiliti. I beneficiari e i Gruppi di azione locale (GAL) sono informati, attraverso i Bandi e/o specifiche comunicazioni, dell'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti di monitoraggio e valutazione. A tal fine saranno possibili invii di questionari, sopralluoghi e interviste anche in loco. Il beneficiario dovrà quindi consentire l'accesso in azienda e fornire la propria disponibilità a incontrare i rilevatori. Il GAL e l'AdG devono garantire il rispetto degli obblighi di trattamento dei dati personali di cui all'articolo 117 del Reg. (UE) n. 1306/2013. In particolare, l'AdG assicura che i dati personali siano richiesti unicamente al fine di adempiere agli obblighi di gestione, controllo, audit, monitoraggio e valutazione e informa gli interessati che i loro dati personali sono trattati unicamente per tali finalità e che a tale riguardo essi godono dei diritti sanciti dalle normative in materia di protezione dei dati (Reg. (UE) 679/2016). L'Organismo pagatore può adottare provvedimenti di temporanea sospensione dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 36 del Reg. (UE) 640/2014, qualora l'impegno a fornire le informazioni e i dati richiesti non venga rispettato dal beneficiario o dal Gruppo di azione locale (GAL) determinando gravi carenze nel sistema di monitoraggio e valutazione.

Art. 13. Privacy

I dati personali ed aziendali in possesso del GAL e dell'Agenzia ARGEA Sardegna, acquisiti a seguito della presentazione delle istanze, verranno trattati nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.).

I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

Art. 14. Conclusioni del Progetto Integrato

Il soggetto capofila deve presentare all'ufficio competente, entro 30 giorni dalla chiusura di tutti gli interventi, una relazione finale con la descrizione dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi e le finalità, il risultato finanziario complessivo e dei singoli interventi con relativo confronto con quanto concesso, gli indicatori di risultato raggiunti nonché il valore ottenuto con l'aggregazione e le ricadute

del progetto sulla filiera. Alla relazione finale devono essere allegati i singoli contratti di fornitura già presentati in sede di liquidazione finale dei singoli progetti.

Art. 15. Decadenza del Progetto Integrato

Il Progetto Integrato decade dal finanziamento quando:

viene meno una delle seguenti condizioni di accesso:

- a) numero minimo di partecipanti, mancata attivazione di una delle misure obbligatorie previste;
- b) non viene rispettata la durata dell'accordo di filiera;
- c) la riduzione del costo complessivo degli investimenti previsti supera il 30%;
- d) in tutti i casi di varianti sostanziali non ammissibili o non approvate.

In caso di decadenza del Progetto Integrato le domande di aiuto ad esso collegate non sono più finanziabili.

La decadenza è totale anche qualora non vengano realizzate operazioni ammesse a finanziamento che pregiudichino i suddetti requisiti di ammissibilità e/o di ammissione a finanziamento e/o gli obiettivi di progetto.

Art. 16. Disposizioni Finali

Per tutto quanto non previsto dal presente Bando si fa riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore. Eventuali ulteriori disposizioni in merito all'attuazione della misura e/o integrazioni al Bando saranno pubblicate nel sito istituzionale della Regione Sardegna e portate a conoscenza dei beneficiari con le modalità più idonee a garantire la più puntuale trasmissione dell'informazione.

ALLEGATO A - Schema procedura amministrativa da attuare

PRIMA FASE DEL BANDO – PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PROGETTO INTEGRATO PIF/PIRT

Allegati da presentare secondo i format allegati al bando

Nome allegato	Chi presenta	Come si presenta	Quando si presenta	Chi firma l'allegato
Allegato 1 Manifestazione d'interesse	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indicazioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Il Capofila in nome e per conto di tutti i partner
Allegato 2 Accordo di filiera/rete ¹	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indicazioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Tutti i partner
Allegato 3 Progetto integrato PIF/PIRT	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indicazioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Il Capofila in nome e per conto di tutti i partner
Allegato 4 Dichiarazione sostitutiva dei punteggi	Capofila in nome e per conto di tutti i partner	Via raccomandata o via PEC al GAL Sulcis come da indicazioni sopra	In fase di presentazione della Manifestazione di interesse	Il Capofila in nome e per conto di tutti i partner

Ulteriori documenti da presentare per la manifestazione d'interesse

Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative:

- **la deliberazione di approvazione** del Progetto Integrato e del progetto di investimento relativo alla specifica Misura per cui si presenterà la domanda, da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di Amministrazione, ecc.) e **di autorizzazione** per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge;
- copia di documento d'identità leggibile e in corso di validità del soggetto richiedente o nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative, del Legale Rappresentante.

¹ In caso di firma autografa e non digitale allegare anche copia del documento di identità del soggetto firmatario.

SECONDA FASE DEL BANDO – PRESENTAZIONE DELLE SINGOLE DOMANDE DI SOSTEGNO

MISURA 4.1.1 – SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Allegati specifici da presentare per singola domanda secondo i format allegati

Nome allegato	Chi presenta	Come si presenta	Quando presenta	Chi firma l'allegato
Allegato 4.1.A Relazione descrittiva e tecnico economica	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.B Disponibilità giuridica dell'immobile	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.C Autorizzazione del proprietario	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.D Quadro riepilogativo dei servizi esterni	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.E Dichiarazione De Minimis	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.1.F Dichiarazione sostitutiva punteggi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno

Ulteriori documenti da presentare per la misura 4.1.1

Allegato 2 - Accordo di filiera/rete progetto PIF/PIRT
 Allegato 3 - Progetto integrato PIF/PIRT
 Computo metrico
 Preventivi servizi esterni
 Disegni delle opere e degli impianti
 Cartografia
 Immagini fotografiche

Allegati generali per la misura 4.1.1 a supporto della compilazione della domanda

Allegato 4.1.G - Tabella delle produzioni standard
 Allegato 4.1.H - Demarcazione con programmi OCM
 Allegato 4.1.I - Classificazione dei comuni C e D
 Allegato 4.1.L – Allegato I al trattato
 Allegato 4.1.M – Richiesta Credenziali LLPP
 Allegato 4.1.N – Mandato di assistenza LLPP
 Allegato 4.1.O – Nota esplicativa su accesso LLPP
 Allegato 4.1.P – Linee guida edilizia sostenibile GAL
 Allegato 4.1.R – Schede tecniche edilizia sostenibile

MISURA 4.2.1 – SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Allegati specifici da presentare per singola domanda secondo i format allegati

Nome allegato	Chi presenta	Come si presenta	Quando presenta	Chi firma l'allegato
Allegato 4.2.A Relazione descrittiva e tecnico economica (az. agricole/trasformazione)	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.B Disponibilità giuridica dell'immobile	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.C Autorizzazione del proprietario	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.D Quadro riepilogativo servizi esterni	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.E Dichiarazione De Minimis	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 4.2.F Dichiarazione sostitutiva punteggi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno

Ulteriori documenti da presentare per la misura 4.2.1

Allegato 2 - Accordo di filiera/rete progetto PIF/PIRT

Allegato 3 - Progetto integrato PIF/PIRT

Computo metrico

Preventivi servizi esterni

Disegni delle opere e degli impianti

Cartografia

Immagini Fotografiche

Allegati generali per la misura 4.2.1 a supporto della compilazione della domanda

Allegato 4.2.G - Demarcazione con programmi OCM

Allegato 4.2.H - Classificazione dei comuni C e D

Allegato 4.2.I – Allegato I al trattato

Allegato 4.2.L – Richiesta Credenziali LLPP

Allegato 4.2.M – Mandato di assistenza LLPP

Allegato 4.2.N – Nota esplicativa su accesso LLPP

Allegato 4.2.O – Linee guida edilizia sostenibile GAL

Allegato 4.2.P – Schede tecniche edilizia sostenibile

MISURA 6.4.1 – SINGOLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Allegati specifici da presentare per singola domanda secondo i format allegati

Nome allegato	Chi presenta	Come si presenta	Quando presenta	Chi firma l'allegato
Allegato 6.4.A Relazione descrittiva e tecnico economica e preventivi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.B Disponibilità giuridica dell'immobile	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.C Autorizzazione del proprietario	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.D Quadro riepilogativo dei costi servizi esterni	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.E Dichiarazione De Minimis	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno
Allegato 6.4.F Dichiarazione sostitutiva punteggi	Richiedente domanda di sostegno	Caricamento sul SIAN	Quando si presenta la domanda di sostegno	Solo il partner che richiede la domanda di sostegno

Ulteriori documenti da presentare per la misura 6.4.1

Allegato 2 - Accordo di filiera/rete progetto PIF/PIRT

Allegato 3 - Progetto integrato PIF/PIRT

Computo metrico

Preventivi servizi esterni

Disegni delle opere e degli impianti

Cartografia

Immagini fotografiche

Allegati generali per la misura 6.4.1 a supporto della compilazione della domanda

Allegato 6.4.G - Tabella delle produzioni standard

Allegato 6.4.H - Demarcazione con programmi OCM

Allegato 6.4.I - Classificazione dei comuni C e D

Allegato 6.4.L – Allegato I al trattato

Allegato 6.4.M – Richiesta Credenziali LLPP

Allegato 6.4.N – Mandato di assistenza LLPP

Allegato 6.4.O – Nota esplicativa su accesso LLPP

Allegato 6.4.P – Linee guida edilizia sostenibile GAL

Allegato 6.4.R – Schede tecniche edilizia sostenibile